Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Venerdì, 20 aprile 1934 - Anno XII** — **Numero 93**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stesso.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

REGIO DECRETO 27 novembre 1933, n. 2416.
Autorizzazione al comune di Bormio ad applicare le imposte di consumo sulle bevande con la tariffa della classe G. Pag. 2038

1934

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 598.
Nuova denominazione dell'Ente nazionale per la mutualità scolastica . . . . Pag. 2038

REGIO DECRETO 22 marzo 1934, n. 599.
Approvazione di un nuovo statuto dell'Ente nazionale fascista della cooperazione . . . . Pag. 2038

REGIO DECRETO 29 marzo 1934, n. 600.
Norme relative al reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo, ed all'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo stesso . . . . Pag. 2043

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 601.
Dichiarazione di istituzioni pubbliche di beneficenza delle istituzioni denominate « Königswarter » ed « Asilo per israeliti poveri ammalati », con sede in Merano . . . . . . Pag. 2044

REGIO DECRETO 8 marzo 1934, n. 602.
Determinazione del numero dei membri effettivi di 13 Fabbricerie parrocchiali della Diocesi di Padova . . . . Pag. 2044

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 603.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Monselice . . . . Pag. 2044

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 604.
Erezione in ente morale della « Fondazione Bacchi Mellini Abele », con sede in Brescello . . . . Pag. 2044

REGIO DECRETO 12 aprile 1934.
Conferimento di onorificenze « Al merito rurale » di prima classe . . . . Pag. 2044

REGIO DECRETO 12 aprile 1934.
Conferimento di onorificenze « Al merito rurale » di seconda classe . . . . Pag. 2045

REGIO DECRETO 12 aprile 1934.
Conferimento di onorificenze « Al merito rurale » di terza classe . . . . Pag. 2045

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1934.
Norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Turchia . . . . Pag. 2048

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1934.
Norme per la determinazione e la riscossione dei contributi obbligatori a carico delle imprese cooperative in favore dell'Ente nazionale fascista per la cooperazione . . . . . . Pag. 2049

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1934.
Norme concernenti l'assegnazione e la gestione dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato in dipendenza del terremoto del 26 settembre 1933 . . . . Pag. 2051

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1934.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazioni collettive con con enti mutualistici presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . Pag. 2053

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 2053

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Ratifiche della Convenzione sull'unificazione delle segnalazioni stradali (Ginevra 30 marzo 1931). Pag. 2061

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 2061

Banca d'Italia: Situazione al 31 marzo 1934-XII . . Pag. 2062

Ministero delle finanze:
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 2064
Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa. Pag. 2066

Ministero delle corporazioni: Terzo elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali o per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590. Pag. 2067

CONCORSI

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Concorso per 850 posti nelle Colonie marine o montane per fanciulli e fanciulle figli di iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato. Pag. 3068

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 93 DEL 20 APRILE 1934-XII:

Ministero delle finanze: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1934-XII, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 novembre 1933, n. 2416.
Autorizzazione al comune di Bormio ad applicare le imposte di consumo sulle bevande con la tariffa della classe G.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 28 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vista la domanda prodotta dal comune di Bormio per avvalersi della disposizione suaccennata limitatamente alle voci della categoria bevande della tariffa delle imposte di consumo;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Bormio è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1935, le imposte di consumo sulle bevande con aliquote stabilite per la classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 73. — MANCINI.

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 598.
Nuova denominazione dell'Ente nazionale per la mutualità scolastica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le denominazione dell'Ente nazionale per la mutualità scolastica, istituito con la legge 3 gennaio 1929, n. 17, è modificata nella seguente: « Ente nazionale fascista della mutualità scolastica ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 22 marzo 1934, n. 599.
Approvazione di un nuovo statuto dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE DITALIA

Visti gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997, che disciplinano l'Ente nazionale fascista della cooperazione;
Ritenuta la necessità di modificare lo statuto dell'Ente suddetto che fu approvato con Nostro decreto 28 agosto 1931, n. 1302;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, secondo il testo annesso al presente decreto,

firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con Nostro decreto 28 agosto 1931, n. 1302.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 84. — MANCINI.

Statuto dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

TITOLO I.

SCOPI E COSTITUZIONE DELL'ENTE.

Art. 1.

L'Ente nazionale fascista della cooperazione, in relazione alle disposizioni di legge, rappresenta e tutela gli interessi della cooperazione italiana, promuove ed assiste le società e gli enti cooperativi e mutualistici, ne coordina l'azione, favorendone lo sviluppo ed il perfezionamento, in armonia con gli interessi della Nazione e secondo le direttive generali superiori, ed inoltre studia le questioni economiche, tecniche e giuridiche relative alla cooperazione ed alla mutualità.

A tal fine l'Ente:

a) nei confronti delle Federazioni e delle Associazioni di cooperative che lo costituiscono:

1° coordina le loro iniziative, allo scopo di assicurare l'unità d'indirizzo e la collaborazione fra di esse e ne sorveglia il funzionamento nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto;

2° si adopera, su richiesta delle parti, per dirimere le questioni che possono sorgere fra le Federazioni e le Associazioni aderenti e tra queste ed altri organismi sindacali;

3° promuove la costituzione delle associazioni sindacali di enti cooperativi e mutualistici;

b) nei confronti delle società ed enti cooperativi e mutualistici:

1° promuove a mezzo di propri servizi l'istruzione professionale dei cooperatori e la loro educazione morale, religiosa e nazionale;

2° organizza speciali servizi per la rilevazione statistica e per l'assistenza contabile, amministrativa e tecnica delle società ed enti cooperativi e mutualistici aderenti;

3° attua la revisione contabile ed amministrativa su tutte le società e gli enti cooperativi o mutualistici aderenti alle Federazioni ed Associazioni di cui all'art. 3, giusta l'articolo 21;

4° compie, quando ne sia delegato dal Ministero delle corporazioni ai sensi di legge, ispezioni ed inchieste sulle società e sugli enti cooperativi o mutualistici, per accertare il loro regolare funzionamento, l'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto, e se non sia comunque compromesso il raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta inoltre all'Ente:

c) eleggere e designare propri rappresentanti negli organi od enti nei quali è ammessa la rappresentanza del movimento cooperativo;

d) promuovere, nell'interesse della cooperazione, la costituzione di enti ed istituti di assistenza economica, di educazione professionale, morale e nazionale e aventi per iscopo l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) adempiere a tutti gli altri compiti che siano ad esso affidati da leggi, regolamenti e da disposizioni del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

L'Ente nazionale fascista della cooperazione ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela del Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Aderiscono all'Ente:

a) le Federazioni nazionali delle imprese cooperative e delle mutue di assicurazione bestiame;

b) le associazioni tra le società di mutuo soccorso, assistenza e previdenza, non paritetiche e non aventi origine da contratti di lavoro;

c) gli enti ed istituti di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 del presente statuto.

Art. 4.

Le Federazioni e gli organismi di cui al precedente articolo, per essere ammessi a far parte dell'Ente, debbono presentare domanda, accompagnata da copia dello statuto, del decreto di erezione in ente morale, nonchè da una relazione sulle origini e sull'attività spiegata dalla fondazione in poi, e dall'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione di osservare le norme del presente statuto.

Il Comitato direttivo dell'Ente delibera sulla domanda di ammissione e ne dà comunicazione all'organizzazione interessata ed al Ministero delle corporazioni.

L'ammissione è operativa dalla data della comunicazione all'organizzazione interessata.

In caso di rifiuto di ammissione o qualora entro tre mesi dalla presentazione non sia intervenuta alcuna deliberazione sulla domanda, l'ente interessato può ricorrere, entro due mesi, al Ministero delle corporazioni, che decide definitivamente.

Art. 5.

Le Federazioni di cui all'art. 3 lettera *a*) e gli istituti di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo, ai quali venga revocato il riconoscimento giuridico, perdono il diritto di fare parte all'Ente.

Art. 6.

Le Federazioni e le Associazioni dipendenti devono chiedere l'approvazione del Ministero delle corporazioni degli atti sottoelencati pel tramite dell'Ente:

a) bilanci;

b) atti che implicano mutamenti patrimoniali;

c) spese che impegnano il bilancio per più di un quinquennio;

d) regolamenti ed organici del personale;

e) regolamenti per l'esazione dei contributi;

f) modificazioni statutarie.

L'Ente nel trasmettere al Ministero gli atti di cui sopra sottoporrà le osservazioni che riterrà del caso.

L'approvazione degli atti suddetti competerà all'Ente qualora ad esso siano dal Ministero delegate le funzioni di vigilanza e di tutela.

Art. 7.

Le Federazioni e le Associazioni di cui all'art. 8 hanno l'obbligo di portare a conoscenza dell'Ente i dati e le notizie che anche indirettamente possono interessare l'azione di esso.

Le nomine dei segretari (o presidenti) delle Federazioni e delle Associazioni non sono valide se non ottengono la ratifica del presidente dell'Ente, salva in ogni caso l'approvazione a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente dell'Ente trasmetterà al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti definitivi i risultati dell'elezione e le determinazioni motivate.

Art. 8.

Le società e gli enti cooperativi e mutualistici e gli istituti aderenti, sono tenuti a fornire le notizie ed i dati a loro disposizione richiesti dall'E. N. F. C. nell'ambito delle sue attribuzioni, e a comunicare ad esso le questioni di particolare importanza aventi attinenza con le sue funzioni.

TITOLO II.

ORGANI DELL'ENTE.

Art. 9.

Sono organi dell'Ente:

1° il Consiglio nazionale;

2° il Comitato direttivo;

3° il presidente.

Consiglio nazionale.

Art. 10.

Il Consiglio nazionale è l'organo supremo deliberativo dell'Ente, e sopraintende e dirige l'attività di esso.

In particolar modo spetta al Consiglio nazionale:

a) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Ente:

b) deliberare sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi dell'Ente, sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti dell'Ente ed esaminare le relazioni finanziarie dei sindaci. In sede di deliberazione di bilanci preventivi, l'assemblea può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso modifiche che fossero eventualmente richieste dal Ministero delle corporazioni;

c) eleggere il presidente;

d) nominare tre sindaci, dei quali due effettivi ed uno supplente;

e) deliberare proposte di modificazioni allo statuto dell'Ente;

f) adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dal presente statuto, da leggi e regolamenti.

Art. 11.

Il Consiglio nazionale è costituito:

a) dal segretario (o presidente) di ciascuna delle Federazioni e delle Associazioni e dai delegati di queste, nominati dai rispettivi Consigli direttivi nel proprio seno, in ragione di un delegato per ogni trecento imprese cooperative, con un minimo di un delegato per ogni Federazione nazionale qualunque sia il numero delle cooperative aderenti;

b) dai presidenti degli istituti di cui alla lettera *c*) dell'art. 3;

c) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

d) da un rappresentante di ognuna delle seguenti Confederazioni ed Associazioni nazionali:

1° Confederazione generale fascista industria italiana;

2° Confederazione nazionale fascista agricoltori;

3° Confederazione nazionale fascista commercio;

4° Confederazione nazionale fascista imprese comunicazioni interne;

5° Confederazione nazionale fascista navigazione marittima ed aerea;

6° Confederazione nazionale sindacati fascisti industria;

7° Confederazione nazionale sindacati fascisti agricoltura;

8° Confederazione nazionale sindacati fascisti commercio;

9° Confederazione nazionale sindacati fascisti comunicazioni interne;

10° Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria;

11° Associazione nazionale fra casse rurali, agrarie ed enti ausiliari;

12° Sindacato nazionale fra banche popolari;

13° Federazione nazionale fascista imprese assicuratrici, in rappresentanza delle società mutue di assicurazione soggette al decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

14° Associazione nazionale combattenti;

15° Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 12.

Il Consiglio nazionale si riunisce in via normale, una volta all'anno; in via straordinaria tutte le volte che la convocazione sia deliberata dal Comitato o sia richiesta da un terzo dei membri del Consiglio o dal Collegio sindacale.

La convocazione sarà fatta dal presidente dell'Ente, a cura del quale, almeno dieci giorni prima della riunione, saranno diramati, mediante lettera raccomandata, od in altro modo equipollente, a tutti i componenti del Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il termine predetto, in caso di urgenza, potrà essere ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio nazionale è valida quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

I membri del Consiglio non possono farsi rappresentare da altri.

I componenti del Consiglio nazionale, che siano membri in carica del Comitato, non hanno diritto di voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute da uno dei membri eletto tra i presenti all'inizio di ogni convocazione.

Il direttore dell'Ente ha la funzione di segretario del Consiglio.

Art. 13.

I membri del Consiglio nazionale hanno diritto ad un voto ciascuno.

Le votazioni possono essere fatte per scrutinio segreto, per alzata e seduta, per appello nominale.

Il presidente stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto di colui che presiede il Consiglio, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e quelle illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Comitato direttivo.

Art. 14.

Il Comitato direttivo:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio nazionale;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;

c) delibera la convocazione del Consiglio nazionale;

d) esamina gli atti, i documenti e le deliberazioni delle Federazioni ed Associazioni dipendenti, di cui all'art. 6, e delibera in proposito;

e) autorizza l'Ente a stare o ad intervenire in giudizio;

f) delibera gli atti indicati nelle lettere b), c), d), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) nomina il direttore dell'Ente;

h) esercita in caso di urgenza, i poteri del Consiglio nazionale riferendone al medesimo per la ratifica nella prossima riunione;

i) formula il regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni, per il disciplinamento del servizio di revisione;

l) adempie a tutte le altre mansioni che non siano demandate ad altri organi dell'Ente da leggi e regolamenti dello Stato e dal presente statuto.

Art. 15.

Il Comitato direttivo è costituito dal presidente dell'Ente, che lo presiede, e dai segretari delle Federazioni nazionali e dai presidenti delle Associazioni di cui alla lettera b) dell'art. 3.

Art. 16.

Il Comitato si riunisce su invito del presidente dell'Ente normalmente una volta ogni bimestre e, straordinariamente, quando il presidente lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta da almeno tre membri, ovvero da uno dei sindaci.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri che costituiscono il Comitato stesso.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal presidente dell'Ente. Ne è segretario il direttore.

Non hanno diritto di partecipare nè alla discussione nè alla votazione i segretari (o presidenti) di Federazioni od Associazioni quando si tratti di deliberare su atti o questioni che interessino la organizzazione che essi rispettivamente rappresentano.

Il presidente.

Art. 17.

Il presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio nazionale, dura in carica due anni e può essere rieletto.

La sua nomina non ha effetto se non è approvata a norma di legge.

Il presidente è capo dell'Ente, lo dirige e lo rappresenta a tutti gli effetti di legge.

È tenuto alla retta amministrazione dell'Ente ed all'adempimento degli obblighi a lui incombenti per effetto del presente statuto, delle norme di legge e di regolamento.

Designa i rappresentanti dell'Ente in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

In caso di assenza od impedimento il presidente è sostituito da uno dei membri del Comitato da lui delegato.

Art. 18.

Può essere eletto presidente soltanto chi appartenga come socio ad enti mutualistici o ad imprese cooperative inquadrati nelle Federazioni ed Associazioni di cui all'art. 3.

I dirigenti dell'Ente non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni può, però, consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO III.

PERSONALE — UFFICI DELL'ENTE.

Art. 19.

Il direttore è nominato dal Comitato direttivo e la nomina non ha effetto se non è approvata a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 2 marzo 1933, n. 324.

Il direttore è il capo del personale dell'Ente. Spetta a lui di dare esecuzione alle deliberazioni degli organi sociali e di provvedere all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'Ente.

Art. 20.

In ogni Provincia può essere costituita una segreteria provinciale, organo esecutivo dell'Ente e delle Federazioni ed Associazioni di cui all'art. 3. Potrà, però essere costituita una unica segreteria interprovinciale per più provincie.

Le segreterie sono rette da un segretario, nominato, su proposta del direttore, dal presidente dell'Ente.

L'Ente potrà istituire presso le proprie segreterie provinciali o interprovinciali speciali servizi tecnici da porsi a disposizione delle Federazioni ed Associazioni suddette.

Le Federazioni ed Associazioni di cui all'art. 3 possono delegare la loro rappresentanza soltanto alle segreterie provinciali ed interprovinciali dell'Ente, e si avvarranno di queste per lo svolgimento dei loro compiti assistenziali.

TITOLO IV.

SERVIZIO DI REVISIONE.

Art. 21.

Per l'attuazione dell'art. 1, lettera b), n. 3 e 4 del presente statuto è istituito, presso l'Ente nazionale fascista della cooperazione, un servizio per la revisione della gestione di tutte le società e gli enti cooperativi e mutualistici. La revisione sarà eseguita nei riguardi delle società ed enti suddetti che l'accettano con apposita dichiarazione.

La revisione ha lo scopo di accertare:

a) l'osservanza delle disposizioni legislative relative alla struttura ed al funzionamento delle società ed enti cooperativi e mutualistici, nonchè delle loro norme statutarie e regolamentari;

b) la consistenza patrimoniale dell'azienda, la regolarità delle scritture contabili e la veridicità dei bilanci;

c) che non sia comunque compromesso il raggiungimento degli scopi sociali;

d) l'azione svolta dagli amministratori e dai dipendenti delle società ed enti.

La revisione ha altresì lo scopo di dare ai dirigenti dell'azienda notizie e consigli sulla più adatta organizzazione dell'azienda stessa.

Art. 22.

I risultati della revisione saranno comunicati al Ministero insieme alle eventuali proposte dei provvedimenti da adottare.

Art. 23.

Il revisore deve essere munito di tessera rilasciata dal presidente dell'Ente ed ha l'obbligo di esibirla agli interessati ad ogni loro richiesta.

Il revisore ha diritto, nei limiti necessari per l'esercizio del suo compito, di accedere in tutti i locali adibiti ad uso ufficio, di amministrazione, di deposito, di magazzino della sede centrale e delle succursali dell'azienda soggetta a revisione; di esaminare i libri, i documenti, la corrispondenza e di richiedere notizie, spiegazioni, documenti ai legali rappresentanti dell'ente e di interrogare i dipendenti ed i soci di questo.

Gli amministratori ed i sindaci delle società ed enti interessati hanno l'obbligo di dare tutte le notizie e gli schiarimenti richiesti ed hanno facoltà di assistere alla revisione e di far inserire nel verbale le loro deduzioni.

Art. 24.

Il revisore, ultimate le indagini e le verifiche, deve, entro un congruo termine, redigerne rapporto circonstanziato da inviarsi, debitamente firmato, in due esemplari alla segreteria provinciale od interprovinciale competente per territorio ed in due esemplari alla sede centrale dell'Ente. Una copia del rapporto sarà sollecitamente rimessa dalla segreteria dell'Ente, in piego raccomandato, al presidente del Consiglio d'amministrazione.

I revisori ed il personale addetto agli uffici dell'Ente devono mantenere il segreto sui rapporti di affari e di commercio e, in genere, su qualsiasi circostanza venuta a loro conoscenza in occasione o in dipendenza della revisione, e sono responsabili in via civile e, eventualmente, anche in via penale, dell'inosservanza di tale precetto. Tuttavia, se le cennate circostanze costituissero irregolarità di gestione, il revisore deve farne mensione nel suo rapporto.

Il rapporto sui risultati della revisione ha sempre carattere riservato. Esso non può essere reso pubblico, nè in tutto nè in parte, senza il consenso scritto degli enti cui si riferisce.

Art. 25.

Gli enti che hanno accettato la revisione hanno l'obbligo di rimborsare all'Ente le spese necessarie occorse per la revisione, da liquidarsi in base alle norme che saranno fissate nell'apposito regolamento di cui all'art. 14.

TITOLO V.

PATRIMONIO SOCIALE — AMMINISTRAZIONE — BILANCI.

Art. 26.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni, vengano in proprietà dell'Ente;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.

Del patrimonio dell'Ente deve essere tenuto, in apposito registro, l'inventario che dovrà essere presentato insieme al bilancio all'esame del Consiglio nazionale, a cura del presidente dell'Ente.

Art. 27.

Le entrate sono costituite:

a) dall'ammontare delle quote dei contributi ad esso spettanti;

b) dal rimborso delle spese, da parte delle società cooperative e mutualistiche, per la revisione ad esse prestata;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme incassate per atti di liberalità o per altro titolo.

Art. 28.

Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese generali (personale, fitto, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'educazione e per l'istruzione professionale dei cooperatori e le spese per i servizi di assistenza e di revisione.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 % delle entrate dell'Ente deve essere destinato alle spese obbligatorie.

Il Ministro per le corporazioni può prescrivere la quota che deve essere destinata per l'educazione e per l'istruzione professionale dei cooperatori, nonchè per i servizi di assistenza e di revisione.

Art. 29.

Gli amministratori dell'Ente, che ordinano spese non autorizzate dal bilancio preventivo o con speciale deliberazione del Consiglio nazionale, approvata dal Ministero delle corporazioni, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 30.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 31.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di settembre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Comitato direttivo e sottoposto, entro lo stesso periodo, al Consiglio nazionale.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma, in ogni caso, l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci, stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni.

COLLEGIO SINDACALE.

Art. 32.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, dei quali un membro effettivo ed uno supplente vengono nominati dal Ministro per le corporazioni e due membri effettivi ed uno supplente vengono eletti dal Consiglio.

Il Collegio dura in carica un anno ed i suoi membri possono essere riconfermati.

I sindaci vigilano, collegialmente e singolarmente, sull'andamento amministrativo e contabile dell'Ente.

Hanno altresì il compito di riferire al Consiglio nazionale sul bilancio preventivo e, previo controllo, sul conto consuntivo.

I sindaci hanno l'obbligo di assistere alle adunate del Consiglio e possono intervenire alle riunioni del Comitato.

A cura del presidente deve essere loro data tempestiva comunicazione della convocazione delle adunanze suddette.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 33.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo o da un terzo dei componenti il Consiglio nazionale.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente dell'Ente.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio nazionale, e le relative deliberazioni non saranno valide se non saranno prese con una maggioranza dei tre quinti dei componenti il Consiglio aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, le modifiche potranno anche essere deliberate dal Comitato direttivo.

È salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 34.

Nella prima attuazione del presente statuto il presidente sarà nominato con decreto del Ministro per le corporazioni e durerà in carica fino a quando non sarà possibile procedere alla nomina a termine del precedente art. 17.

Art. 35.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto hanno applicazione le norme di legge ed i principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 29 marzo 1934, n. 600.
Norme relative al reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo, ed all'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, riguardante lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e le sue successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e le sue successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto 13 maggio 1923, n. 1148;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina, relative al reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo ed all'avanzamento al grado di Maggiore nel corpo stesso.

Art. 2.

Le istruzioni ed i programmi di esame concernenti i concorsi pel reclutamento e l'avanzamento, di cui al precedente art. 1, saranno stabiliti con decreto del Ministro per la marina.

Art. 3.

È abrogato il R. decreto 13 maggio 1923, n. 1148.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella racolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 346, *foglio* 90. — MANCINI.

Norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo e per l'avanzamento, per concorso, al grado di maggiore nel Corpo stesso.

Art. 1.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo occorre:

a) essere cittadini taliani;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 25° anno alla data della relativa notificazione, salvo il disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per gli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

c) essere provvisti di laurea in giurisprudenza o delle scuole superiori di commercio o di istituti equiparati o in scienze sociali, economiche e politiche, ovvero di laurea dottorale in scienze economiche-marittime conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare;

f) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai fasci giovanili di combattimento.

Art. 2.

Gli esami di concorso per la nomina a sottotenente commissario consteranno di prove scritte e di prove orali e rifletteranno le seguenti materie:

Lingua e letteratura italiana - Lingua e letteratura francese - Elementi di fisica e di chimica - Diritto amministrativo - Diritto commerciale e marittimo - Diritto e procedura penale - Diritto corporativo - Economia politica - Statistica - Amministrazione e contabilità di Stato.

Sono facoltative prove su una o più lingue estere esclusa la francese, obbligatoria per tutti: per ogni lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente si aggiungerà al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua. Per ogni altra lingua in più l'aggiunta sarà in ragione della metà delle aliquote predette.

Art. 3.

Gli esami di concorso per l'avanzamento a maggiore commissario consteranno di prove scritte e orali e rifletteranno le seguenti materie:

Organizzazione ed ordinamento della Regia marina - Amministrazione militare marittima - Servizi di intendenza del Corpo di commissariato M.M. - Giustizia militare marittima - Elementi di diritto internazionale marittimo.

Sono facoltative prove su una o più lingue estere: si applicano al riguardo le disposizioni dell'ultimo comma del precedente articolo 2.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 601.

Dichiarazione di istituzioni pubbliche di beneficenza delle istituzioni denominate « Königswarter » ed « Asilo per israeliti poveri ammalati », con sede in Merano.

N. 601. R. decreto 12 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, le istituzioni denominate « Königswarter » ed « Asilo per israeliti poveri ammalati », con sede in Merano, vengono dichiarate istituzioni pubbliche di beneficenza.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 8 marzo 1934, n. 602.

Determinazione del numero dei membri effettivi di 13 Fabbricerie parrocchiali della Diocesi di Padova.

N. 602. R. decreto 8 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene determinato in tre il numero dei membri effettivi delle seguenti Fabbricerie della Diocesi di Padova in provincia di Belluno:

1. Chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate in Alano di Piave, frazione del comune di Alano;
2. Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in Arsiè;
3. Chiesa parrocchiale di S. Gottardo in Arten, frazione del comune di Fonzaso;
4. Chiesa parrocchiale di S. Ulderico in Campo, frazione del comune di Alano;
5. Chiesa parrocchiale di S. Antonio di Padova in Fastro, frazione del comune di Arsiè;
6. Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Fener, frazione del comune di Alano;
7. Chiesa parrocchiale della Natività di S. Maria del comune di Fonzaso;
8. Chiesa parrocchiale di S. Martino Vescovo in Mellame, frazione del comune di Arsiè;
9. Chiesa parrocchiale della Annunciazione di S. Maria, in Quero.
10. Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Rivai, frazione di Arsiè;
11. Chiesa parrocchiale di S. Antonio da Padova in Rocca di Arsiè, frazione del comune di Arsiè;
12. Chiesa parrocchiale dei S.S. Vito, Modesto e Crescenzio in S. Vito e Roveri, frazione del comune di Arsiè;
13. Chiesa parrocchiale di S. Leonardo in comune di Vas.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 603.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Monselice.

N. 603. R. decreto 12 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Monselice (provincia di Padova) viene trasformato a favore della locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 604.

Erezione in ente morale della « Fondazione Bacchi Mellini Abele », con sede in Brescello.

N. 604. R. decreto 12 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la « Fondazione Bacchi Mellini Abele », con sede nel comune di Brescello, viene eretta in ente morale ed è approvato con modificazioni lo statuto organico della Congregazione di carità del detto Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 aprile 1934.

Conferimento di onorificenze « Al merito rurale » di prima classe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 17 novembre 1932, n. 1715, concernente l'onorificenza « Al merito rurale » destinata a premiare gli agricoltori che, esplicando effettiva attività in aziende agricole, abbiano recato contributo efficace ed esemplare all'incremento dell'agricoltura nazionale;

Sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 5 del predetto Nostro decreto;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo concesso e concediamo:

Il diploma di prima classe « Al merito rurale » con facoltà di fregiarsi della corrispondente stella d'oro ai signori:

Arduini Cesare fu Giovanni.
Boncompagni Ludovisi principe dott. Francesco di Ugo.
De Stanchina dott. Vittorio fu Giuseppe.
Di Frassineto conte Massimo fu Gioacchino.
Farina senatore Mattia fu Francesco.
Ginori Lisci marchese Lorenzo di Carlo.
Liga Giuseppe fu Giuseppe.
Panetta Michele fu Francesco.
Salvadori conte ing. Alfredo fu Luigi.
Toscano avv. Francesco fu Pietro.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trascritto nel registro dei decorati della onorificenza « Al merito rurale » e conservato negli uffici del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO.

(6253)

REGIO DECRETO 12 aprile 1934.
Conferimento di onorificenze « Al merito rurale » di seconda classe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 17 novembre 1932, n. 1715, concernente l'onorificenza « Al merito rurale » destinata a premiare gli agricoltori che, esplicando effettiva attività in aziende agricole, abbiano recato contributo efficace ed esemplare all'incremento dell'agricoltura nazionale;
Sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 5 del predetto Nostro decreto;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo concesso e concediamo:

Il diploma di seconda classe « Al merito rurale », con facoltà di fregiarsi della corrispondente stella d'argento ai signori:

Bruno avv. Carlo fu Domenico.
Franzini dott. Luigi fu Antonio.
Podestà barone dott. Giulio fu Andrea.
Chiodelli Luigi di Gaetano.
Facchi ing. Giovanni fu Gaetano.
Longari Ponzone nob. Paolo fu Mario.
Occhioni ing. Gennaro fu Giovanni.
Brena Clemente fu Camillo.
Cazzola Stanislao fu Marco.
Gasparini ing. Giovanni fu Giuseppe.
Mariotto Augusto fu Luigi.
Pasti Marco Aurelio fu Francesco.
Formigini agr. Federico fu Filippo.
Montanari dott. Olao fu Giovanni.
Serrazanetti Enrico fu Raffaele.
Zavagli conte prof. Francesco fu Ottavio.
Budini Gattai Maria fu Enrico.
Pelli Fabbroni ing. conte Giovanni fu Giuseppe.
Pucci marchese Roberto fu Emilio.
Rolandi Ricci senatore Vittorio fu Filippo.
Sforni Guido fu Isacco.
Faà di Bruno conte Ardizzino fu Alfonso.
Gallo on. conte dott. Marcello fu Adriano.
Milesi Ferretti conte Giuseppe fu G. Battista.
Angelini Luigi fu Antonio.
Peruzzi Cesare di Secondo.
Proli Dorindo fu Giacomo.
Salustri Galli Giovanni fu Pietro.
Acton Caracciolo di Cellamare principessa Anna fu Giuseppe.
Arlini Giacinto fu Lodovico.
Di Vaira Francesco di Angelo.
De Feo Emanuele fu Salvatore.
Marciani barone Francesco fu Giuseppe.
Pasca barone Michele di Raffaele.
Tarcagnota avv. Giovanni fu Michele.
Di Frasso conte Gerardo di Luigi.
Motolese Bernardo fu Ciro.
Nannarone dott. Gustavo fu Raffaele.
Ricchioni on. prof. Vincenzo di Luigi.
Croce dott. Luigi di Giulio.
San Mauro Cesare di Giuseppe.
Vigiani Francesco fu Domenico.
Nicotera Martà barone dott. Nicola fu Cesare.
Tallarico Lodovico fu Giuseppe.
Trapani Lombardi on. Antonio fu Giuseppe.
Amodeo avv. Giuseppe fu Salvatore.
Giordano Giuseppe fu Luigi.
Paternò Castello duca Gaetano fu Francesco.
Terrosu Pirisi Pietro fu Giovanni.
Sirca on. dott. Pasquale fu Giuseppe.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trascritto nel registro dei decorati della onorificenza « Al merito rurale », e conservato negli uffici del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO.

(6254)

REGIO DECRETO 12 aprile 1934.
Conferimento di onorificenze « Al merito rurale » di terza classe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 17 novembre 1932, n. 1715, concernente l'onorificenza « Al merito rurale » destinata a premiare gli agricoltori che, esplicando effettiva attività in aziende agricole, abbiano recato contributo efficace ed esemplare all'incremento dell'agricoltura nazionale;
Sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 5 del predetto Nostro decreto;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo concesso e concediamo:

Il diploma di terza classe « Al merito rurale », con facoltà di fregiarsi della corrispondente stella di bronzo ai signori:

Abbiati avv. Ferdinando fu Francesco.
Monti agr. Giovanni fu Giuseppe.
Panza Ernesto fu Alessandro.
Pinelli Gentile marchese dott. Agostino fu Giacomo.
Ansermin geom. Rodolfo fu Alessio.
Cattaneo Giacomo fu Domenico.
Albertino Domenico fu Costanzo.
Baravalle Antonio fu Giovanni.
Delleani geom. Egidio fu Pietro.
Ardizzola Vitale fu Francesco.
Rolandi Serafino fu Pietro.
Rossi Gaudenzio di Giovanni.
Arcozzi Masino ing. Luigi fu Fulvio.
Filippi di Baldissero conte Enrico fu Carlo Alberto.
Fornero Luigi fu Giovanni.
Accio Giuseppe di Giovanni.
Di Rovasenda conte Emanuele fu Giuseppe.
Bagnasco Michele fu Carlo.
Mariotti Guido fu Sebastiano.
Pesce Lorenzo fu Agostino.
Pittaluga Giuseppe fu Bartolomeo.
Amoretti Giovanni Battista fu G. Battista.
Fossati avv. Michele Stefano fu Bartolomeo.
Picedi Benettini conte dott. Mariano fu Giuseppe.
Toracca Attilio fu Giovanni Pietro.
Allegreni ing. Fabio fu Rocco.
Beretta Giovanni fu Pietro.
De Micheli Leonardo fu Giuseppe.
Sozzi Bortolo fu Giovanni.
Cappellazzi don Michele fu Angelo.
Guarneri Giacomo fu Francesco.
Rovetta rag. Filippo fu Angelo.
Tosoni Settimo fu Domenico.
Cerutti Lodovico di Giovanni.
Rattini Emilio fu Carlo.
Foglia avv. Giulio fu Pietro.
Gerevini Giacomo fu Antonio.
Cavicchioli Antonio fu Giuseppe.
Menghini Giuseppe fu Antonio.
Prignacca Francesco fu Paolo.
Provenzali Aldo fu Primo.
Agnelli Ettore di Attilio.
Caccialanza Francesco fu Bortolo.
Cerri Giuseppe fu Edoardo.
Gattoni Carlo fu Pietro.
Manzoni dott. Giovanni fu Francesco.
Sargenti Giuseppe fu Emilio.
Diana don Camillo fu Vincenzo.
Sacchi Pietro fu Francesco.
Vittadini Pietro fu Giovanni.
Dioli Luigi fu Giovanni.
Pozzoli Mario fu Fedele.
Mazzaracca Antonio fu Giovanni.
Sacconaghi Camilla ved. Mozzati fu Giuseppe.
Pavoni Ettore fu Vincenzo.
Zottele Attilio fu Giovanni.
Candiago Salvatore fu Eugenio.
De Bertoldi Giovanni fu Giovanni.
Ossi Silvio fu Giovanni Maria.
Soppelsa Angelo fu Gioacchino.
Rebellato Giuseppe fu Angelo.
Pastò Lodovico di Angelo.
Simioni Francesco di Severino.
Traverso Gino di Valentino.
Trieste Guido di Giuseppe.
Marrani Guido di Antonio.
Rossi Luigi fu Giuseppe.
Traniello Gradassi avv. Giuseppe fu Teobaldo.
Luisetto Pasquale Antonio fu Pietro.
Marsoni Silvio fu Francesco Adolfo.
Orlandi Arturo fu Giuseppe.
Paoletti Giacomo fu Paolo.
Bignami Luigi fu Paolo.
Caratti nob. Andrea fu Girolamo.
Morelli De Rossi agr. Giuseppe fu Angelo.
Tamburlini Luigi fu Giuseppe.
Barbuio Giuseppe fu Natale.
Ghirardon Eugenio di Modesto.
Soldati Tito di Lodovico.
Zennaro Angelo fu Antonio.
Begnoni Luigi di Eugenio.
Fioretti Antonio fu Daniele.
Rubbi Giuseppe fu Marco Antonio.
Benigar Luigi fu Giuseppe.
Comuzzi Giovan Battista fu Antonio.
Candussi Giardo Luigi fu Domenico.
De Sincich Salvatore fu Andrea.
Cosolo dott. Gino fu Felice.
De Dottori Antonio fu Federico.
Auregli dott. Giuseppe fu Carlo.
Balducci Gildo fu Luigi.
Bortolotti Raffaele fu Alfonso.
Gianstefani Giovanni fu Giuseppe.
Giori Pietro di Pio.
Micheli Egidio fu Ferdinando.
Montanari Ernesto.
Pistani Vittorio fu Tommaso.
Camerani ing. Aldo fu Fortunato.
Pagani Nefetti Filippo fu Vincenzo.
Rosetti dott. Enrico fu Pietro.
Solaroli agr. Giuseppe fu Domenico.
Garagnani dott. Giovanni di Luigi.
Piccinini Antonio fu Francesco.
Puviani Mario fu Gherardo.
Reggiani Adeodato fu Policarpo.
Bassani dott. Alessandro fu Giacomo.
Melodi Gino fu Galdino.
Pagani Adolfo di Lodovico.
Siviero dott. Valentino fu Osvaldo.
Calciati conte Alessandro fu Galeazzo.
Mossi geom. Piero fu Angelo.
Guasoni Roberto fu Giovanni.
Dallari dott. Giovanni di Pellegrino.
Ortalli Andrea di Vittorio.
Prampolini Giovanni di Girolamo.
Borghi Enrico fu Angelo.
Cacciaguerra Ranghieri conte Giulio fu Giuliano.
Da Cepparello Pasquali marchese Augusto fu Francesco.
Rossi Beniamino fu Beniamino.
Gondi marchese ing. Giuliano di Carlo.
Guicciardini Corsi Salviati conte dott. Giulio di Lu-dovico.
Martini Bernardi ing. Carlo fu Giuseppe.
Viviani della Robbia marchesa Maria Bianca.
Bicocchi Giuseppe fu Emilio.
De Rham Alfredo fu Guglielmo.
Pallini ing. Benedetto fu Cesare.
Balducci Alfredo fu Cipriano.
Filippini Luigi fu Andrea.
Mentucci don Giuseppe fu Francesco.

Minutoli Tegrini conte Carlo fu Eugenio.
Simi don Angelo fu Giuseppe.
Ricci Luigi fu G. Battista.
Ciapetti Luigi fu Ettore.
Corsi ing. Giovanni fu Antonio.
Racah prof. Vittorio fu Pellegro.
Comparini Bardzky dott. Giuseppe fu Tommaso.
Gazzola conte Giuseppe fu Carlo.
De Franceschi avv. bar. Carlo fu Pietro.
Andreoli Romano di Giulio.
Franceschi dott. Roberto fu Leopoldo.
Griccioli Emilio fu Girolamo.
Paci Carlo fu Pietro.
Piccolomini D'Aragona conte dott. Alberto fu Carlo.
Verdiani Bandi dott. Gino fu Arcangelo.
Coloni Getulio fu Vincenzo.
Alessandrini Alessandro fu Simplicio.
Brancadoro conte Luigi fu Francesco.
De Vecchis Luigi fu Domenico.
Cardelli Agostino di Emidio.
Ginevri Latoni Francesco fu Emanuele.
Mariotti Augusto fu Giuseppe.
Conestabile della Staffa conte Giancarlo fu Francesco.
Traverso Angelo fu Paolo.
Cianfarini dott. Giacomo di Bernardino.
Ficarelli Nazzareno fu Giuseppe.
Giordana avv. Ugo di Lino.
Giuliani Galieno fu Publio.
Visocchi Orazio fu Francescantonio.
Marchetti Giovanni fu Aniceto.
Boni don Eugenio di Artiodoro.
Di Cosimo Giovanni fu Loreto.
Longo prof. Angelo fu Antonio.
Sansoni avv. Attilio fu Alessandro.
Statuti avv. Filippo fu Nicola.
Valdinoci Egisto fu Sante.
Vitale Luigi fu Camillo.
Brunelli Domenico fu Vincenzo.
Montanari Filippo fu Giovanni Battista.
Tanturri Ivino fu Francesco.
Del Prete Benedetto fu Alessandro.
Sedati avv. Nicola fu Giacomo.
Fioravante Cataldo di Carmine.
Javicoli Giulio di Antonio.
Martelli Ettore fu Omobono.
Colella Filippo fu Luigi.
De Ferri Francesco fu Nicola.
De Joannes Antonio fu Antonio.
Montani dott. Berardo di Achille.
Pignatelli di Cerchiara principe Michele fu Andrea.
Cornacchia bar. Filippo fu Bernardo.
Migliori Alfonso Amato fu Vincenzo.
Sabatini Sabatino fu Filippo.
Savini Francesco fu Domenico.
Manganiello Arcangelo di Diodato.
Piccolo dott. Francesco Stefano di Giovanni.
Susanna avv. Ottavio fu Domenico.
Bocchini dott. Ludovico fu Michele.
Cerza avv. Gaetano fu Enrico.
D'Ambrosio Vincenzo fu Bartolomeo.
Di Somma duca Vincenzo fu Nicola.
Zolli Gioacchino fu Raffaele.
D'Aniello Luigi fu Francesco.
De Montemayor marchese Giuseppe fu Emanuele.
Sabatino Tommaso fu Giuseppe.
Bellelli bar. Ferdinando fu Alberto.
Giuliani Gaetano di Cesare.
Lenza Valentino di Stanislao.
D'Amico Bartolomeo fu Francesco.
Jatta Biagio fu Giovanni.
Martelli Francesco fu Saverio.
Terribile Francesco fu Michele.
Granaffi di Serranova Aslan.
Mafrolla Biagio fu Antonio.
Salzano dott. Edoardo fu Mauro.
Trotta Alessandro fu Francesco.
Zezza bar. Michele fu Luigi.
Scollato Salomone Antonio fu Leonardo.
Colella Carlo fu Luigi.
Luisi Michele fu Giuseppe.
Piccininni Michele fu Domenico.
Braccini Giovanni fu Fortunato.
De Medici Pasquale fu Antonio.
Giunti on. dott. Pietro di Leonardo.
Catanzaro dott. Vittorio fu Nicola.
Longo Umile fu Francesco.
Fazio Vittorio fu Luigi.
Valle don Tito fu Saverio.
Genoese Zerbi marchese Saverio fu Domenico.
Giuffrè Gregorio fu Antonino.
Imperiali conte Filippo Maria fu Emanuele.
Spataro Francesco fu Giuseppe.
Bartoli Giuseppe fu Ercole.
Curatolo Giuseppe fu Ignazio.
Gravina principe Giuseppe.
Nicotra Bertuccio Sebastiano.
Russo Venerando fu Francesco.
Amaradio Eugenio di Giovanni.
Paternò marchese Ettore fu Vincenzo.
De Giacomo dott. Edmondo fu Francesco.
De Natale baronessa Giuseppina in De Lisi fu Alcibiade.
Ortoleva Antonio fu Michele.
Salleo bar. Carmelo fu Ferdinando.
Fatta del Bosco bar. Girolamo fu Giuseppe.
Flandina Francesco fu Francesco Paolo.
Santocanale ing. Filippo fu Napoleone.
Lanza conte Giuseppe fu Emanuele.
Mazza Giovanni fu Francesco.
Mormino bar. Ignazio fu Giovanni.
Cassis Faton marchesa Elsie di Edoardo.
Corpaci avv. Enrico fu Francesco.
Hopps Caracci Giacomo Fortunato fu Giuseppe.
Leone Baldassarre fu Melchiorre.
Messina Gaetano fu Luigi.
Melis Mandas Francesco fu Sisinnio.
Porcu Giuseppe fu Sisinnio.
Piras Ferdinando fu Antonio.
Aperlo Umberto fu Vittorio.
Delogu don Gavino di Gavino.
Flores nob. Diego fu Pietro Paolo.
Serra ing. Augusto Antonino fu Alessio.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trascritto nel registro dei decorati della onorificenza « Al merito rurale » e conservato negli uffici del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO.

(6255)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1934.
Norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Turchia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti ed a trasferimenti di valuta in Turchia che si riferiscono, sia direttamente sia indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare, di merci originarie e provenienti dalla Turchia, è tenuto a valersi esclusivamente degli Enti bancari operanti nel Regno.

I pagamenti ed i trasferimenti suddetti sono regolati dalle disposizioni dell'accordo italo-turco del 4 aprile 1934-XII.

Art. 2.

In relazione al disposto dell'articolo precedente, chiunque alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato in tutto o in parte al pagamento di merci importate originarie e provenienti dalla Turchia, dovrà entro il 5 maggio 1934, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà fra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la data della fattura, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Uno degli esemplari della denuncia munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunciante, che dovrà unirlo alla richiesta di somministrazione o di trasferimento di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

L'importatore di merce originaria e proveniente dalla Turchia è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia nelle forme di cui all'articolo precedente, corredata del certificato di origine delle merci rilasciato dagli Enti a ciò autorizzati dal Governo della Repubblica di Turchia conformemente a quanto dispone al riguardo il citato Accordo italo-turco.

La denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo; uno degli esemplari munito del visto della dogana, sarà restituito insieme al tagliando del certificato di origine al denunciante che dovrà unirlo alla richiesta di somministrazione o di trasferimento di cui all'art. 1. Un altro esemplare, munito dello stesso visto e di una dichiarazione attestante la concordanza fra la denuncia ed il certificato di origine, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione, merce proveniente od originaria dalla Turchia, deve preventivamente chiedere speciale nulla osta dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'articolo 3 l'originale del nulla osta. Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana.

Delle vendite di merce considerate dal presente articolo che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per le denuncie di cui all'art. 2.

Art. 5.

Gli esportatori di merci italiane in Turchia sono tenuti a presentare, per il tramite delle filiali della Banca d'Italia, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, dichiarazione del loro credito da regolare a sensi del citato Accordo italo-turco.

Le forme, modi e termini di tale dichiarazione saranno stabiliti dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero. In essa, oltre alla qualità, alla quantità e al valore delle merci esportate, devono essere indicati anche gli estremi dei documenti doganali che hanno accompagnato le merci all'uscita dallo Stato.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, anche per merci già esportate e per somme già pagate, la presentazione dei predetti documenti doganali, o dei loro duplicati rilasciati dalle dogane, le fatture commerciali, ed ogni altro documento atto a comprovare l'esistenza del credito dichiarato.

Art. 6.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero potrà consentire, d'accordo con la Banca centrale della Repubblica di Turchia, compensazioni speciali (private) limitatamente alle merci specificate nell'Accordo.

Le domande di compensazioni dovranno essere compilate su apposito modulo e dovranno contenere, sia per le merci italiane che per le merci turche, il nome e l'indirizzo della ditta esportatrice e quello della ditta importatrice, la qualità e quantità della merce, la scadenza e l'importo della fattura.

Tali domande dovranno essere fatte pervenire all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero il quale, ottenuto l'assenso della Banca centrale della Repubblica di Turchia, potrà dare la sua autorizzazione all'operazione.

Per ottenere l'importazione della merce turca in regime di compensazione privata l'importatore dovrà produrre alle dogane l'apposita autorizzazione rilasciata dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Qualora l'iniziativa della compensazione parta dalla Turchia, l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero seguirà la

stessa procedura, invitando le parti interessate italiane a produrre le domande di cui al presente articolo.

Art. 7.

Le norme di cui agli articoli precedenti, sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della zona franca del Carnaro.

Art. 8.

Indipendentemente dalle sanzioni comminate dalle vigenti leggi, per la violazione e la inosservanza delle precedenti disposizioni saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze che fisserà la somma da pagare, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) agli acquirenti intermediari e venditori di divise che, a sensi delle vigenti disposizioni, sono da versarsi nei conti di compensazione istituiti presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Banca centrale della Repubblica turca;

b) a coloro che avranno presentato all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero le dichiarazioni di credito, di cui all'art. 4, false o inesatte.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare all'Erario dello Stato in misura non superiore all'ammontare delle divise illegalmente acquistate o vendute, oppure degli interi crediti o di parte di essi riconosciuti insussistenti.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni ed agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(6256)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1934.

Norme per la determinazione e la riscossione dei contributi obbligatori a carico delle imprese cooperative in favore dell'Ente nazionale fascista per la cooperazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 218, con cui è temporaneamente attribuito all'Ente nazionale fascista della cooperazione il contributo obbligatorio a carico delle imprese cooperative, previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, in favore delle Federazioni nazionali delle imprese cooperative ed è data al Ministro per le corporazioni la facoltà di stabilire le misure e le norme per l'imposizione e riscossione del contributo stesso;

Sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 30 aprile 1934, le imprese cooperative debbono far pervenire all'Ente nazionale fascista della cooperazione la denuncia dell'attività esercitata.

Art. 2.

La denuncia sottoscritta dal legale rappresentante della impresa cooperativa deve, oltre la ragione sociale, le denominazione e la sede, contenere le seguenti indicazioni:

a) per le imprese cooperative di consumo e per quelle per acquisti e vendite collettive tra produttori agricoli:

1° l'importo del deposito cauzionale versato a mente del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, con la indicazione del numero della polizza, della data del versamento e con la specificazione se il deposito cauzionale sia stato effettuato in titoli o in numerario;

2° il numero degli spacci gestiti e l'ammontare delle vendite effettuate;

b) per le imprese cooperative di produzione e lavoro: l'ammontare del valore dei lavori e delle forniture eseguite;

c) per le imprese cooperative, aventi per iscopo l'esercizio di comunicazioni interne: l'ammontare dei prezzi dei servizi prestati;

d) per le imprese cooperative aventi per iscopo la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli:

1° la data di versamento e numero della polizza relativa al deposito cauzionale di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, nei casi in cui questo sia stato costituito;

2° la quantità dei prodotti lavorati o trasformati;

e) per le imprese cooperative, aventi per iscopo la coltivazione e il miglioramento dei terreni:

1° la precisa ubicazione dei terreni;

2° il totale degli ettari coltivati con l'indicazione della coltura;

f) per le imprese cooperative per costruzioni edilizie o proprietarie di case: il totale dei vani utili costruiti o acquistati, considerando, in aggiunta ai vani utili, un vano per la cucina e per gli altri accessori;

g) per le società mutue di assicurazione bestiame: il totale del capitale assicurato.

La denuncia deve inoltre comprendere il numero dei dirigenti, dei direttori tecnici ed amministrativi e degli altri capi uffici e servizi con funzioni analoghe, degli institori ed, in generale, degli impiegati muniti di procura.

Ai fini del presente articolo, le imprese cooperative devono riportare nella denuncia i dati della gestione 1° gennaio-31 dicembre 1933.

Art. 3.

Le imprese cooperative che iniziano l'esercizio di una nuova attività di uno stabilimento o di una azienda sono tenuti a darne comunicazione entro 30 giorni mediante avviso raccomandato, all'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Entro lo stesso termine le imprese di nuova costituzione devono fare la denuncia di cui agli articoli precedenti.

Art. 4.

L'Ente nazionale fascista della cooperazione raccoglie le denuncie raggruppandole secondo la forma di attività. In base agli elementi in suo possesso provvede all'esame delle denuncie, alla rettifica di quelle inesatte o incomplete ed alla redazione di quelle omesse. Compila quindi gli elenchi-matricola delle imprese cooperative, distinti per Comune, trasmettendoli per la pubblicazione, alle competenti Prefetture.

Nelle operazioni di cui al 1° comma l'Ente nazionale fascista della cooperazione e gli uffici periferici dipendenti, possono valersi per i controlli del caso, dei dati dell'anagrafe commerciale, dei dati in possesso dei Consigli provinciali dell'economia corporativa e delle Prefetture, e di tutti gli elementi eventualmente forniti dai pubblici uffici, nonchè dei libri obbligatori per le società cooperative prescritti dall'art. 21 del Codice di commercio.

Gli elenchi-matricola devono contenere anche la quota dei contributi liquidati a mente degli articoli 7 e seguenti.

Le imprese cooperative esercenti più forme di attività sono incluse negli elenchi in ragione delle singole attività esercitate.

Art. 5.

Gli elenchi-matricola sono pubblicati per quindici giorni all'albo della Prefettura. Sono anche pubblicati a cura dei podestà, agli albi pretori dei Comuni ove hanno sede le società e gli enti iscritti.

Art. 6.

Contro gli elenchi-matricola è data facoltà alle imprese cooperative ed alle associazioni sindacali interessate di far ricorso entro il termine di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione agli albi pretori dei Comuni:

a) al Ministro per le corporazioni che decide, sentita la Commissione consultiva per la disciplina dei contributi sindacali istituita con decreto Ministeriale 20 gennaio 1928, ove si contesti la iscrizione negli elenchi-matricola. In questo caso, un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione può essere chiamato a far parte della Commissione cennata;

b) al prefetto, ove il ricorso riguardi l'entità del contributo. Il Prefetto decide inappellabilmente.

Nell'ipotesi prevista dalla lettera *a*) il ricorso deve essere inviato per il tramite della Prefettura che provvederà a darne notizia all'Ente nazionale fascista della cooperazione, a curarne l'istruttoria ed a trasmetterlo al Ministero delle corporazioni con un estratto dell'elenco impugnato.

Il ricorso sospende la riscossione del contributo.

Art. 7.

Il contributo obbligatorio a carico delle imprese cooperative di consumo è stabilito, in ragione dell'ammontare delle vendite effettuate, nelle seguenti misure:

Imprese cooperative di consumo con vendite:

fino a L. 100.000, L. 200;
da L. 100.001 a L. 200.000, L. 400;
da L. 200.001 a L. 300.000, L. 600;
da L. 300.001 a L. 400.000, L. 800;
da L. 400.001 a L. 500.000, L. 1.000;
da L. 500.001 a L. 750.000, L. 1.500;
da L. 750.001 a L. 1.000.000, L. 2.000;
da L. 1.000.001 a L. 1.500.000, L. 3.000;
da L. 1.500.001 a L. 2.000.000, L. 4.000;
da L. 2.000.001 a L. 3.000.000, L. 6.000;
da L. 3.000.001 a L. 4.000.000, L. 8.000;
da L. 4.000.001 a L. 5.000.000, L. 10.000;
da L. 5.000.001 a L. 10.000.000, L. 10.000 per i primi cinque milioni; l'uno per mille per il resto;
da L. 10.000.001 a L. 30.000.000, L. 10.000 per i primi cinque milioni di vendite; l'uno per mille fino ai dieci milioni; 0,75 per mille per il resto;
da L. 30.000.001 a L. 100.000.000, L. 10.000 per i primi cinque milioni; l'uno per mille fino ai dieci milioni; 0,75 per mille fino ai trenta milioni; 0,50 per mille per il resto;
oltre i 100.000.000, L. 10.000 per i primi cinque milioni; l'uno per mille fino ai dieci milioni; 0,75 per mille fino ai trenta milioni; 0,50 per mille fino ai cento milioni; 0,25 per mille per il resto.

Per le imprese cooperative di consumo che abbiano versato il deposito cauzionale di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, ed al decreto del Ministro per le finanze del 31 dicembre dello stesso anno, dal totale del contributo come sopra determinato viene detratto l'importo degli interessi maturati sui depositi cauzionali.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a provvedere al versamento all'Ente nazionale fascista della cooperazione delle somme corrispondenti agli interessi maturati sui depositi cauzionali versati da imprese cooperative di consumo.

Il versamento è eseguito a mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Art. 8.

Il contributo a carico delle imprese cooperative di produzione e lavoro è stabilito, in ragione del prezzo delle forniture e dei lavori effettuati, nelle misure indicate all'art. 7.

Art. 9.

Il contributo a carico delle imprese cooperative di comunicazioni interne è stabilito, in ragione dell'ammontare del prezzo dei servizi prestati, nelle misure indicate all'art. 7.

Art. 10.

Il contributo a carico delle imprese cooperative agricole per gli acquisti e le vendite collettive è stabilito, in ragione dell'ammontare delle vendite, nelle misure indicate all'articolo 7.

Art. 11.

Il contributo a carico delle imprese cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli (cantine, oleifici, mulini sociali, ecc.) è stabilito nella misura di L. 0,10 per ogni quintale del prodotto ottenuto in seguito alla lavorazione o trasformazione, con un minimo di L. 200.

Il contributo a carico delle imprese cooperative esercenti latterie è stabilito nella misura di L. 0,10 per ogni quintale di latte lavorato, con un minimo di L. 120.

Art. 12.

Il contributo a carico delle imprese cooperative coltivatrici di terreni è stabilito in L. 4, per ogni ettaro a coltura cerealicola erbosa e in L. 6 per ogni ettaro ad altra coltura, con un minimo di L. 200.

Art. 13.

Il contributo a carico delle imprese cooperative aventi proprietà edilizia è stabilito in L. 3 per ogni vano utile, considerando per un vano tutti i locali supplementari (corridoi, cucina, ecc.).

L'obbligo del contributo decorre dalla data del certificato di abitazione rilasciato dal Comune.

Anteriormente a tale data il contributo viene corrisposto nella cifra fissa di L. 200.

Art. 14.

Il contributo a carico delle mutue agrarie di assicurazione del bestiame è stabilito nella misura di L. 0,50 per ogni mille lire di capitale assicurato, con un minimo di L. 100.

Art. 15.

Compilati gli elenchi-matricola, l'Ente nazionale fascista della cooperazione dà avviso individuale, mediante lettera raccomandata ad ogni impresa cooperativa, della iscrizione in matricola, indicando l'ammontare del contributo ed invitandola al versamento entro 15 giorni, nel conto corrente designato.

Art. 16.

In base alle risultanze degli elenchi-matricola sono compilati, dall'Ente nazionale fascista della cooperazione o dagli uffici periferici dipendenti, i ruoli con esclusione delle imprese cooperative che abbiano ottemperato al versamento del contributo a norma dell'articolo precedente e delle partite contestate.

I ruoli sono resi esecutivi dal Prefetto e sono pubblicati, per quindici giorni all'albo pretorio del Comune ove ha sede la cooperativa. Contro di essi è ammesso ricorso al prefetto, entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione, soltanto per errore materiale.

I contributi sono inscritti a ruolo per il loro ammontare aumentato dell'aggio esattoriale.

I ruoli sono rimessi, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, dal podestà all'esattore delle imposte per la riscossione in coincidenza con la prossima rata delle imposte, nella forma e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 17.

La riscossione delle somme iscritte nei ruoli è fatta in tre rate bimestrali. L'importo relativo è versato dagli esattori nel conto corrente postale designato.

Art. 18.

Sono estese, per l'applicazione e la riscossione dei contributi previsti dal presente decreto, le disposizioni degli articoli 109, 113, 115, 116, 117, 118, 119 e 120 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, in quanto applicabili.

Art. 19.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai consorzi di cooperative.

Le disposizioni stesse non si applicano alle cooperative di assicurazione, soggette al R. decreto-legge 29 aprile 1933, n. 966, alle cooperative di credito, nonchè alle cooperative edilizie a contributo statale.

Art. 20.

Il presente decreto, che ha efficacia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1934, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(6257)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1934.

Norme concernenti l'assegnazione e la gestione dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato in dipendenza del terremoto del 26 settembre 1933.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 22 del R. decreto-legge 16 ottobre 1933-XI, n. 1334;

Ritenuta la necessità di disciplinare le modalità di assegnazione e di gestione dei ricoveri stabili costruiti o che saranno costruiti dallo Stato a termini degli art. 1, lettera c) e 21 del Regio decreto-legge innanzi citato;

Decreta:

Art. 1.

I ricoveri stabili costruiti o che saranno costruiti in forza delle autorizzazioni di cui agli articoli 1, lettera c), e 21 del R. decreto-legge 16 ottobre 1933-XI, n. 1334, saranno ceduti gratuitamente ai Comuni, insieme con le aree relative e con ogni altra opera ad essi pertinente.

La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza in rappresentanza del Demanio dello Stato.

Al verbale di consegna saranno unite le planimetrie dei terreni e delle costruzioni ed in esso saranno indicate le condizioni attuali di queste e lo stato di abitabilità.

Qualora la consegna avvenga prima del collaudo dei ricoveri, la cessione diverrà definitiva dopo l'approvazione ministeriale del collaudo relativo.

Divenuta definitiva la cessione saranno a carico del Comune tutte le ulteriori spese ed oneri, per qualsivoglia titolo, inerenti ai ricoveri ed alle aree, salvo per quanto concerne le indennità di espropriazione delle aree, nel caso che al momento della consegna non siano ancora intervenuti i relativi decreti prefettizi di espropriazione.

Copia di detti decreti sarà dai prefetti trasmessa ai Comuni, insieme con i piani parcellari e con i dati necessari per procedere alle volture.

Art. 2.

I ricoveri stabili, di cui all'articolo precedente, saranno concessi in uso a capi famiglia domiciliati e residenti nel Comune, i quali siano rimasti senza tetto in dipendenza del terremoto del 26 settembre 1933 ovvero in conseguenza di movimenti franosi, e che non posseggano nello stesso Comune altra abitazione.

Il riconoscimento dei titoli per la concessione di un alloggio nelle costruzioni, di cui al precedente articolo, è fatto da una Commissione composta, in ciascun Comune, del podestà, che la presiede, e del segretario politico del Fascio nonchè del comandante locale dell'Arma dei Reali carabinieri.

Art. 3.

La concessione degli alloggi, la revoca, la dichiarazione di decadenza, lo sfratto per occupazione abusiva e qualsiasi altro provvedimento relativo ai ricoveri sono di competenza del podestà.

Art. 4.

Qualora, dopo fatte le concessioni agli aventi titolo a norma dell'art. 2, rimangono alloggi disponibili, questi potranno essere concessi dal podestà ad altre famiglie bisognose di ricovero, con preferenza a quelle più numerose e di condizioni economiche modeste.

Art. 5.

In caso di morte del concessionario, il podestà provvederà alla nuova assegnazione dell'alloggio, dando la preferenza al coniuge superstite, contro il quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ed ai figli minorenni del concessionario.

Art. 6.

I concessionari dei ricoveri devono pagare al Comune, a decorrere dalla data di immissione nell'alloggio, un canone mensile di affitto in relazione al numero, all'ampiezza ed all'esposizione degli ambienti occupati.

Potranno essere esonerate temporaneamente dal pagamento del canone le famiglie che si trovino in istato di assoluta indigenza.

I canoni di affitto sono stabiliti, su proposta del podestà, dal prefetto, il quale determina altresì quali famiglie possano essere esonerate dal pagamento dell'affitto e per quale periodo di tempo.

La riscossione dei canoni è eseguita a mezzo degli esattori delle imposte dirette, con la procedura e coi privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte medesime, in base a ruoli nominativi resi esecutivi dal prefetto.

Il pagamento dei canoni deve essere fatto in sei rate bimestrali uguali, coincidenti colle scadenze stabilite per le imposte dirette.

Art. 7.

Ai concessionari, compresi quelli esonerati dal pagamento dell'affitto, spetta di provvedere alla buona conservazione degli alloggi, nonchè alla loro manutenzione ordinaria. Essi rispondono dei danni prodotti al ricovero in dipendenza di mancata o trascurata manutenzione.

È vietato ai concessionari di sub-locare gli alloggi, ovvero di cederne ad altri l'uso totale o parziale.

La contravvenzione a tali norme o il mancato pagamento del canone di affitto producono la decadenza della concessione, che viene dichiarata dal podestà.

Il podestà ha diritto di far effettuare in qualsiasi momento accertamenti nei ricoveri, per constatare lo stato di conservazione e manutenzione.

Art. 8.

È fatto obbligo a tutti i concessionari di assicurare a proprie spese i ricoveri loro concessi in uso contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine presso l'Istituto all'uopo designato dal Ministero dei lavori pubblici.

L'assicurazione è fatta a favore del Comune e la relativa polizza deve essere depositata presso il Comune stesso prima della consegna dell'alloggio.

Art. 9.

Coloro che abbiano avuto la concessione di un alloggio, quali danneggiati dal terremoto, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, nel caso che riparino o ricostruiscano una propria casa nel Comune, devono lasciar liberi i ricoveri loro assegnati entro due mesi dal giorno in cui la casa stessa è divenuta atta all'abitazione. Essi potranno tuttavia ottenere dal podestà il rinnovo della concessione, quando non vi siano altri aspiranti alla concessione stessa, i quali abbiano titolo di preferenza a norma dell'art. 4.

Art. 10.

Tutti i provvedimenti deferiti al podestà in base ai precedenti articoli saranno adottati con regolari deliberazioni da rendersi esecutorie nei modi di legge.

Art. 11.

Ai proprietari di case distrutte nei centri abitati dei Comuni compresi negli elenchi di quelli colpiti dal terremoto del 26 settembre 1933-XI, i quali avendo titolo alla concessione del sussidio statale a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, chiedano la cessione in proprietà di uno dei ricoveri stabili in cambio del sussidio stesso, l'Amministrazione dei lavori pubblici, tenute presenti le esigenze delle persone rimaste senza tetto a seguito del terremoto, ha facoltà di concedere ricoveri, purchè il sussidio concedibile non sia inferiore al 50 per cento del prezzo di costo del ricovero ceduto.

L'eventuale differenza tra il prezzo di costo del ricovero ceduto e l'ammontare del sussidio concedibile sarà pagata dal cessionario in dieci rate semestrali uguali, comprensive del capitale e degli interessi al 40 per cento.

La riscossione delle rate sarà fatta a mezzo degli esattori delle imposte dirette con la procedura e con i privilegi fiscali, stabiliti per la riscossione delle imposte medesime, in base a ruoli nominativi resi esecutori dal prefetto.

Il decreto del Ministro per i lavori pubblici che assegna il ricovero vale come titolo di proprietà, ed in base ad esso, occorrendo, viene iscritta l'ipoteca a favore dell'Amministrazione dello Stato, a garanzia dell'eventuale debito del cessionario.

Art. 12.

Le domande per la cessione di ricoveri stabili in cambio di sussidio devono essere presentate all'Ufficio del Genio civile competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 13.

Ai Comuni è fatto assoluto divieto di vendere o di alienare comunque i ricoveri e le aree ad essi ceduti. Trascorso un biennio dalla data della consegna definitiva a seguito dell'approvazione del collaudo delle costruzioni, i Comuni possono deliberare di procedere alla gestione dei ricoveri, anzichè con le norme del presente decreto, con quelle dell'articolo 11 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, ed in tale caso possono anche cedere i ricoveri e le aree per dotare Istituti autonomi per case popolari.

Agli effetti del precedente art. 11, lo Stato ha diritto di chiedere, entro lo stesso termine di un biennio di cui al precedente comma, la retrocessione gratuita dei ricoveri consegnati ai Comuni. Nessuna indennità è dovuta in conseguenza di tali retrocessioni nè ai Comuni, nè agli assegnatari dei ricoveri da retrocedere.

Art. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

p. *Il Ministro per l'interno:*
BUFFARINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(6196)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1934.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazioni collettive con con enti mutualistici presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, concernenti l'esercizio delle assicurazioni, delle capitalizzazioni e delle gestioni fiduciarie;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni e delle tariffe di assicurazione pei contratti collettivi con gli enti mutualistici, in applicazione della convenzione 5 marzo 1934, stipulata tra l'Istituto stesso e la Federazione nazionale fascista della mutualità volontaria in dipendenza del R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti condizioni e tariffe per le assicurazioni collettive con gli enti mutualistici, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

a) Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente, in caso di premorienza;

b) Tariffa relativa all'assicurazione con controassicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile all'assicurato se è in vita ad un'epoca prestabilita e con la condizione della restituzione del premio pagato in caso di premorienza;

c) Tariffa relativa all'assicurazione, mista crescente, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero alla scadenza se l'assicurato è in vita, o immediatamente ed in misura ridotta, in caso di premorienza.

Roma, addì 7 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(6222)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1754.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Erminio Zoch fu Franceco, nato a Muggia l'11 febbraio 1899 e residente a Albaro, 181, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Zoch nata Franza di Giovanni, nata il 4 aprile 1907, moglie;
2. Evelina di Erminio, nato il 24 aprile 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1170)

N. 11419-1755.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Zoch di Antonio, nato a Muggia il 9 ottobre 1899 e residente a Plavia, 166, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lucia Zoch nata Crevatin di Giovanni, nata il 5 dicembre 1898, moglie;
2. Spiridione di Edoardo, nato il 22 aprile 1922, figlio;
3. Maria di Edoardo, nata il 3 maggio 1925, figlia;
4. Vladimiro di Edoardo, nato il 20 luglio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1171)

N. 11419-1756.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Zoch di Michele, nato a Muggia il 13 marzo 1886 e residente a Plavia, 85, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Zoch nata Bolcich di Giuseppe, nata il 18 settembre 1887, moglie;
2. Federico di Michele, nato il 26 agosto 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1172)

N. 11419-1354.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Anna Bais fu Antonio ved. Pizziga, nata a Muggia il 20 settembre 1874 e residente a Albaro, 147, è restituito nella forma italiana di « Bassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1173)

N. 11419-1377.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Maria Cociancich di Luca, nata a Muggia il 4 maggio 1884 e residente a Plavia, 103, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1174)

N. 11419-1385.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Primosich di Matteo, nato a Muggia il 6 aprile 1904 e residente a Crevatini, 91, è restituito nella forma italiana di « Primosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vittoria Primosich nata Dagnelut di Giovanni, nata il 10 ottobre 1905, moglie;
2. Aldo di Giuseppe, nato il 3 marzo 1925, figlio;
3. Silvana di Giuseppe, nata l'8 gennaio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1175)

N. 11419-1681.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vattovaz Alessandro di Pietro, nato a Capodistria il 4 gennaio 1888 e residente a Muggia, 336, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giustina Vattovaz nata Derin di Rocco, nata il 22 maggio 1887, moglie;
2. Irma di Alessandro, nata il 30 novembre 1907, figlia;
3. Antonia di Alessandro, nata il 12 marzo 1921, figlia;
4. Giordano di Alessandro, nato il 30 novembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1176)

N. 11419-1682.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Vattovaz di Antonio, nato a Capodistria il 17 agosto 1918 e residente a Muggia, 318, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1177)

N. 11419-1683.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giordano Vattovaz fu Giovanni, nato a Muggia il 28 luglio 1907 e residente a Muggia, 97, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Eugenio fu Giovanni, nato il 16 aprile 1919, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1178)

N. 11419-1684.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Vattovaz di Francesco, nato a Muggia il 24 agosto 1876 e residente a Muggia, 295, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca di Francesco, nata il 22 febbraio 1905, figlia;
2. Giacomina di Francesca, nata il 16 agosto 1927, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1179)

N. 11419-1685.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Vattovaz di Antonio, nato a Muggia il 1° settembre 1864 e residente a Dogani, 62, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1180)

N. 11419-1686.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Vattovaz di Francesco, nato a Muggia il 17 gennaio 1891 e residente a Muggia, 396, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1181)

N. 11419-1687.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Vattovaz di Giovanni, nato a Muggia il 30 settembre 1900 e residente a Dogani, 62, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Vattovaz nata Crevatin di Giuseppe, nata il 15 agosto 1905, moglie,
2. Natalia di Giuseppe, nata il 31 agosto 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1182)

N. 11419-1688.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Vattovaz di Giuseppe, nato a Muggia il 2 giugno 1902 e residente a S. Rocco, 28, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Vattovaz nata Bastia di Giuseppe, nata il 12 settembre 1904, moglie;
2. Liana di Giuseppe, nata il 23 marzo 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1183)

N. 11419-1690.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Vatovez di Giovanni, nato a Muggia il 27 novembre 1862 e residente a Zaule, 611, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Vatovez nata Auber di Rocco, nata il 27 maggio 1865, moglie;
2. Carlo di Giuseppe, nato il 28 dicembre 1902, figlio;
3. Luigi di Giuseppe, nato il 14 settembre 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1186)

N. 11419-1691.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Vattovez di Matteo, nato a Muggia il 20 settembre 1877 e residente a Plavia, 83, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Vattovez nata Kognach di Giacomo, nata il 14 novembre 1883, moglie;
2. Raffaele di Giovanni, nato il 10 ottobre 1906, figlio;
3. Isidoro di Giovanni, nato il 12 ottobre 1911, figlio;
4. Mario di Giovanni, nato il 13 settembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1187)

N. 11419-1692.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Vattovez di Giuseppe, nato a Muggia il 20 ottobre 1899 e residente a Muggia, 611, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Vattovez nata Auber di Giuseppe, nata il 7 settembre 1902, moglie;
2. Olga di Giusto, nata il 27 luglio 1922, figlia;
3. Mario di Giusto, nato il 13 agosto 1923, figlio;
4. Angela di Giusto, nata il 17 maggio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1188)

N. 11419-1757.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Zoch di Francesco, nato a Muggia il 10 ottobre 1882 e residente a Plavia, 88, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Zoch nata Crevatin di Giuseppe, nata l'11 gennaio 1886, moglie;
2. Cristina di Francesco, nata l'8 maggio 1912, figlia;
3. Svedana di Francesco, nata il 28 gennaio 1914, figlia;
4. Olga di Francesco, nata il 7 febbraio 1919, figlia;
5. Floriano di Francesco, nato l'11 novembre 1920, figlio;
6. Clara di Francesco, nata il 9 agosto 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1189)

N. 11419-1758.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Zoch di Francesco, nato a Muggia il 1° novembre 1877 e residente a Plavia, 195, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Zoch nata Crevatin di Giuseppe, nata il 1° luglio 1877, moglie;
2. Stanislao di Giusto, nato il 28 febbraio 1912, figlio;
3. Angela di Giusto, nata il 4 luglio 1913, figlia;
4. Adele di Giusto, nata il 30 marzo 1918, figlia;
5. Francesco di Antonio, nato il 22 settembre 1847, padre;
6. Giuseppe di Francesco, nato il 7 giugno 1876, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1190)

N. 11419-1759.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Zoch fu Michele, nato a Trieste il 2 maggio 1854 e residente a Belaglau, 113, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola Zoch nata Krovatin di Giovanni, nata il 9 settembre 1856, moglie;
2. Alberta di Giovanni, nata il 22 luglio 1911, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1191)

N. 11419-1760.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Zoch di Michele, nato a Muggia il 20 febbraio 1888 e residente a Plavia, 190, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Zoch nata Furlanich di Giuseppe, nata il 13 novembre 1890, moglie;
2. Modra di Giovanni, nata il 18 dicembre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1192)

N. 11419-1761.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zoch di Giovanni, nato a Muggia il 3 dicembre 1879 e residente a Belaglau, 113, è restitito neulla forma italiana di « Zocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesca Zoch nata Morgan di Antonio, nata l'11 agosto 1889, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1193)

N. 11419-1762.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zoch di Michele, nato a Muggia il 17 marzo 1862 e residente a Plavia, 97, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Zoch nata Crevatin di Giuseppe, nata il 10 marzo 1865, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1194)

N. 11419-1763.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Zoch di Michele, nato a Muggia il 28 settembre 1895 e residente a Plavia, 85, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Angela Zoch nata Samez di Antonio, nata il 24 agosto 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1195)

N. 11419-1764.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Zoch di Michele, nato a Muggia il 1° ottobre 1855 e residente a Plavia, 85, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanna Zoch nata Eller di Michele, nata il 14 ottobre 1856, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1196)

N. 11419-1765.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Zoch di Michele, nato a Trieste il 7 agosto 1858 e residente a Plavia, 91, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Zoch nata Sturman di Giovanni, nata il 6 marzo 1870, moglie;
2. Angela di Michele, nata il 31 agosto 1907, figlia;
3. Elena di Michele, nata il 19 marzo 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1197)

N. 11419-1766.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Roberto Zoch di Giovanni, nato a Muggia il 3 febbraio 1901 e residente a Plavia, 95, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lucia Zoch nata Samez di Antonio, nata il 9 maggio 1899, moglie;
2. Letizia di Roberto, nato l'11 giugno 1921, figlia;
3. Vilma di Roberto, nata il 24 maggio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1198)

N. 11419-1806.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Anna Curet fu Pietro ved. Zupin, nata a Muggia il 26 settembre 1887 e residente ad Albaro, 193, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1199)

N. 11419-1832.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Marsich di Antonio, nato a Muggia il 10 gennaio 1882 e residente a Muggia, 187, è restituito nella forma italiana di « Marsini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosa Marsich nata Dobrilla di Pietro, nata l'8 maggio 1883, moglie;
2. Giampaolo di Antonio, nato il 29 dicembre 1910, figlio;
3. Oda di Antonio, nata l'11 maggio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1200)

N. 11419-382.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sors Mario di Augusto e di Rosa Castellero, nato a Trieste il 1 novembre 1903 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Zorzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Sorgo Maria di Giuseppe, nata il 22 agosto 1904, moglie;
2. Sors Ennio Augusto di Mario, nato il 14 luglio 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1201)

N. 11419-381.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zar Ermanno Antonio fu Giovanni e fu Pasqua Pojani, nato a Pola il 18 luglio 1879 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana « Cesari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Sverzut Antonietta fu Giovanni, nata il 13 ottobre 1883, moglie;
2. Zar Sergio di Ermanni, nato il 10 marzo 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1202)

N. 11419-380.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sors Augusto fu Vincenzo e fu Stoper Maria, nato a Trieste il 27 ottobre 1874 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Zorzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Castellaro Rosa di Giovanni, nata il 6 novembre 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1203)

N. 11419-379.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Millovaz Luigi fu Giovanni e fu Pavatich Maria, nato a Cittanova il 3 gennaio 1893 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Stul Maria di Giacomo, nata il 28 gennaio 1886, moglie;
2. Millovaz Luigi di Luigi, nato il 3 ottobre 1914, figlio;
3. Millovaz Giovanni di Luigi, nato il 3 aprile 1917, figlio;
4. Millovaz Irene Giustina di Luigi, nata il 4 agosto 1918, figlia;
5. Millovaz Solidea di Luigi, nata il 31 marzo 1923, figlia;
6. Millovaz Anna di Luigi, nata il 19 settembre 1912, figlia;
7. Millovaz Giuseppe Alfonso di Luigi, nato il 10 dicembre 1927, figlio;
8. Millovaz Luigia Nerea di Luigi, nata il 14 febbraio 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1204)

N. 11419-378.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Picignach Roberto Santo Francesco di Pietro e fu Buttignon Cateri, nato a Monfalcone il 15 maggio 1898 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Puntinut Gisella di Antonio, nata il 22 ottobre 1895, moglie;
2. Picignach Caterina di Roberto, nata il 28 febbraio 1920, figlia;
3. Picignach Alberta Augusta di Roberto, nata il 6 aprile 1928, figlia;
4. Picignach Lidia Maria di Roberto, nata il 15 settembre 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1205)

N. 11419-377.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Soranz Federico fu Antonio e fu Maria Pin, nato a Monfalcone il 20 gennaio 1874 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pin Teresa fu Antonio, nata il 10 settembre 1873, moglie;
2. Soranz Mercede di Federico, nata il 2 maggio 1906, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1207)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifiche della Convenzione sull'unificazione delle segnalazioni stradali (Ginevra 30 marzo 1931).

La Convenzione sull'unificazione delle segnalazioni stradali firmata in Ginevra il 30 marzo 1931, è stata ratificata dai seguenti Stati alla data a fianco indicata:

Italia — 25 settembre 1933;
Monaco — 19 gennaio 1932;
Paesi Bassi — 16 gennaio 1934 — per il Regno in Europa, il Suriman e Curaçao;
Portogallo — 18 aprile 1932 — non si applica alle Colonie portoghesi;
Spagna — 18 luglio 1933.

Pertanto, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione stessa, secondo il quale l'entrata in vigore avrà luogo sei mesi dopo il deposito della quinta ratifica, la Convenzione entrerà in vigore il 16 luglio 1934.

(6258)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 88.

Media dei cambi e delle rendite
del 18 aprile 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.66
Inghilterra (Sterlina)	60.18
Francia (Franco)	76.95
Svizzera (Franco)	377.65
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.765
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.82
Cecoslovacchia (Corona)	49.20
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.72
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.625
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.06
Olanda (Fiorino)	8 —
Polonia (Zloty)	223 —
Romania (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161.50
Svezia (Corona)	3.14
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.90
Id. 3,50 % (1902)	80.425
Id. 3 % lordo	60.95
Prestito Conversione 3,50 %	85.275
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.05
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.75
Id. id. id. 1940	106 —
Id. id. id 1941	106.275
Id. id id 1943	100.05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.65

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 31

			DIFFERENZE con la situazione al 20-3-1934-XII — migliaia di lire	
ATTIVO.				
Oro in cassa . . . . L.		6.874.400.579,42	—	104.946
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero . . . . L.	43.692.176,48		+	7.208
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . . »	61.973,85		+	1
		43.754.150,33	+	7.209
Riserva totale . . . . . L.		6.918.154.729,75	—	97.737
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —		—
Cassa . . . . »		318.155.663,56	+	127
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		4.175.456.049,41	+	158.756
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		7.141.062,20	+	131
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.861.062.067,25		—	36.344
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	81.424,40			—
		1.861.143.491,65	—	36.344
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.375.895.303,07	—	584
Titoli di pertinenza della Cassa autonoma d'ammort. del Debito pubblico interno		66.875.400 —	—	78.443
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	74.658.114,17		—	6.351
altri . . . . »	53.029.300,32		+	2.186
		127.687.414,49	—	4.165
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		161.762.921,86	+	24
Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali . . . »		1.155.366.465,73	—	93
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L.	30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	123.053.092,89			—
Impiego fondo pensioni . . . . »	244.664.359,66			—
Debitori diversi . . . . »	519.032.980,54		+	9.662
		949.235.433,09	+	9.662
Spese . . . . L.		28.607.690,83	+	7.138
L.		19.118.279.730,64		—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		29.566.608.944,66	—	894.773
L.		48.684.888.675,30		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		401.274.606,71	+	46
TOTALE GENERALE . . . L.		49.086.163.282,01		—

Saggio normale dello sconto 3 % dall'11 dicembre 1933-XII.

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(19098)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

marzo 1934 (XII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20-3-1934-XII — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . L.		12.962.909.650 —	+ 472.843
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		291.332.992,69	+ 3.082
Depositi in conto corrente . . . . »		697.544.787,36	— 116.172
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire . . . L.		14.251.787.430,05	+ 359.753
Capitale . . . . L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto . . . . »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati . . . . »		49.320.223,31	+ 5.610
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . »		3.249.699.001,33	— 317.419
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto corrente . »		499.617,34	+ 500
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto titoli . . . »		66.875.400 —	— 78.443
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . . . L.	137.779.599,55		+ 9.673
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . »	46.000.000 —		—
Creditori diversi . . . . »	611.508.464,31		+ 28.026
		795.288.063,86	+ 37.699
Rendite del corrente esercizio . . . . L.		72.309.994,75	+ 3.670
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . »		—	— 52.903
L.		19.118.279.730,64	—
Depositanti . . . . »		29.566.608.944,66	— 894.773
L.		48.684.888.675,30	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		401.274.606,71	+ 46
TOTALE GENERALE . . . L.		49.086.163.282,01	—

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 48,54 %.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 53,03 %.

Ragioneria: *Il capo servizio*: ROSAI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 38.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	291652 291654	85 — 15 —	*Valentini Maddalena* fu Michelangelo, minore sotto la p. p. della madre Pompa Santa, ved. *Valentini*, domt. a Picinisco (Caserta). La seconda rendita è con usuf. a Pompa Santa fu Isidoro, ved. *Valentini*.	*Valentino Elena* fu Michelangelo, minore sotto la p. p. della madre Pompa Santa, ved. *Valentino*, domt. come contro. La seconda rendita è con usuf. a Pompa Santa fu Isidoro, ved. *Valentino*.
»	192046	1.185 —	*Spagnol* Ida fu Giovanni, nubile, domt. a Venezia; con usuf. vital. a May Lucia detta Enrichetta fu *Angelo*, ved. di Spagnol Giovanni	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a May Lucia detta Enrichetta fu *Carlo-Augusto*, ved. ecc. come contro.
3,50 %	743716 743717	122,50 119 —	Nuzzolillo Raffaele fu Luigi, domt. a Dragoni (Caserta).	Nuzzolillo *Angelo-Raffaele-Maria* fu *Marco-Luigi*, domt. come contro.
»	540603	245 —	Pagano *Elvira*, Nicola, *Maria*, Addolorata e Francesco fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre De Marco Rosa di Nicola, ved. di Pagano Vincenzo, domt. a Squinzano (Lecce).	Pagano *Anna-Maria-Elvira*, Nicola, *Carmela-Anna-Maria*, Addolorata e Francesco fu Vincenzo, minori ecc. come contro.
»	795144	2.800 —	Pirillo *Antonio*, Caterina, Francesco, Mario, Ferruccio, Giuseppina, Luigi ed Alfonsina fu Nestore, minori sotto la p. p. della madre Pirillo Giuseppina fu Alfonso, ved. Pirillo, domt. a Rossano (Cosenza) con usuf. vitale a Mannarini Caterina fu Raffaele, ved. di Pirillo Antonio.	Pirillo *Gaetano-Giuseppe-Antonio*, Caterina ecc. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 5 %	80567	150 —	*Dinerfio Guido* di Pio domt. a New York.	*Guidi Telesforo* di Pio domt. a New York.
3,50 %	159411	210 —	*Bongiovanni* Felicita fu Domenico, nubile, domt. a Mondovì (Cuneo).	*Bongioanni* Felicita ecc. come contro.
»	338158	70 —	Pellati *Goffredo* fu *Pier*-Giuseppe, domt. a Ganalero (Alessandria) ipotecata.	Pellati *Lorenzo-Giovanni-Goffredo* fu *Pietro*-Giuseppe, domt. come contro, ipotecata.
»	202374	210 —	Massone *Clotilde* di Carlo moglie di Focacci Giovanni di Domenico, domt. a Genova, ipotecata.	Massone *Angela-Maria-Clotilde* di Carlo-*Federico* moglie ecc. come contro, ipotecata.
»	664947	77 —	Peretti *Valentino* fu Antonio, domt. a *Volvere* (Torino).	Peretti *Giuseppe-Maria-Valentino* fu Antonio, domt a *Volvera* (Torino).
Cons. 5 %	516395	550 —	Caramelli *Enzo*, Camillo, Giorgio e Leda fu Aristodemo, minori sotto la p. p. della madre Mazzoni Clementina fu Giacomo, ved. Caramelli, domt. a Livorno.	Caramelli *Vincenzo*, Camillo ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	5044	50 —	Ricaldone *Maria* fu Carlo, moglie di Del Menico Archimede, domt. a Milano, vincolata.	Ricaldone *Anna-Maria-Teresa* fu Carlo, moglie ecc come contro, vincolata
Cons. 5 %	317024	250 —	Costanzo Maddalena fu Sossio, moglie di Arcangelo Costanzo, domt. a Frattamaggiore (Napoli), con usufrutto vitalizio a Farina *Maria Sossia* fu Gioacchino, ved. di Costanzo Sossio, domt. a Frattamaggiore (Napoli).	Intestata come contro; con usuf. vitale a Farina *Sossia Angela-Maria* ecc. come contro.
» »	472002 472003	30 — 30 —	Manco Fiora Manco Salvatore } fu *Cosimo Rocco*, minori sotto la p. p. della madre Levantaci *Santa-Addolorata* fu Saverio, domt. ad Alezio (Lecce).	Manco Fiora Manco Salvatore } fu *Rocco* minori sotto la p. p. della madre Levantaci *Addolorata* fu Saverio, domt. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 % »	442718 442719	38,50 10,50	Ferrero Lucia o Michele fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Battù *Eleonora* di Giovanni, ved. Ferrero, domt. a Torino. La seconda rendita è con usufrutto vital. a Battù *Eleonora* di Giovanni, ved. Ferrero, domt. a Torino.	Ferrero Lucia e Michele fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Battù *Maria-Teresa-Eleonora detta Eleonora* di Giovanni, ved. Ferrero, dom. a Torino. La seconda rendita è con usuf. vital. a Battù *Maria-Teresa-Eleonora* di Giovanni, ved. ecc. come contro.
»	821567	2.100 —	Siapolo *Corsolina* di Matilde, nubile, dom. a Torino; con usuf. a Segre Camillo fu David, dom. a Torino.	Siapolo *Consolina* di Matilde, nubile, dom. come contro e con usuf. come contro.
Cons. 5 %	505580	890 —	De Mutinelli *Napoleone* Maria fu Pace, Formenti Antonietta fu Gaetano, ved. De Mutinelli e *Marcabruni* Graziella, Carlo e Gualtiero di Gaetano, domt. a Riva (Trento) quali eredi indivisi di Formenti Viola.	De Mutinelli *Napoleon* Maria fu Pace, Formenti Antonietta fu Gaetano, ved. De Mutinelli e *Marcobruni* Graziella, Carlo e Gualtiero ecc. come contro.
3,50 %	817742	654,50	Arato Aminta fu Gennaro, *nubile*, dom. a Padula (Salerno).	Arato Aminta fu Gennaro, *minore sotto la p. p. della madre Marcucci Adele fu Cesare*, ved. Arato, dom. come contro.
»	438384	556,50	Riva *Giuseppina* fu Carlo, minore emancipata sotto la curatela del di lei marito Romanoni Virgilio fu Francesco, dom. a Milano, vincolata.	Riva *Antonia-Giuseppina* fu Carlo, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	86460	170 —	Scopelliti Giuseppa fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Pispisa* Natala fu Francesco, ved. Scopelliti, dom. a Messina.	Scopelliti Giuseppa fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Pispicia* Natala fu Francesco, ved. ecc., come contro.
»	216342	155 —	Innocenti Celestino fu Francesco, dom. a Vercelli; con usuf. ad Innocenti *Maddalena* fu Francesco, dom. a Vercelli, durante vita e stato nubile.	Intestata come contro; con usuf. ad Innocenti *Rosa-Maddalena* fu Francesco, ecc. come contro.
3,50 %	732942	129,50	*Gobetti* Carlo, Giovanni Giuseppe, Anna moglie di Filippone Serafino; *Teresa* moglie di Moda Giuseppe, Tecla moglie di Gerbino Giovanni e Paola moglie di Mecca Giuseppe, fratelli e sorelle fu Giovanni, eredi indivisi di *Gobetti* Giovanni, dom. a Venaria Reale (Torino); con usuf. vital. a Marchino Maria fu Giovanni, ved. di *Gobetti* Giovanni.	*Gobetto* Carlo, Giovanni, Giuseppe, Anna moglie di Filippone Serafino; *Maria-Teresa* moglie di Moda Giuseppe, Tecla moglie di Gerbino Giovanni e Paola moglie di Mecca Giuseppe, fratelli e sorelle fu Giovanni, eredi indivisi di *Gobetto* Giovanni, dom. a Venaria Reale (Torino); con usuf. vital. a Marchino Maria fu Giovanni, ved. di *Gobetto* Giovanni.
»	686587	147 —	Rosa-Rosso Oreste, Luigi, Domenico ed *Augusto* fu *Massimino*, gli ultimi tre minori sotto la tutela del primo, dom. a Susa, tutti quali eredi indivisi; con usuf. a Vaspa Margherita fu Giacomo, ved. di Rosa-Rosso *Massimino*.	Rosa-Rosso Oreste, Luigi, Domenico ed *Agostino* di *Massimo* ecc. come contro; con usuf. a Vaspa Margherita fu Giacomo, ved. di Rosa-Rosso *Massimo*.
Cons. 5 %	381789	10 —	Antomelli *Giovan-Gerardo* fu Pietro, dom. a Rezzato (Brescia) ipotecata.	Antomelli *Gerardo-Giovanni* fu Pietro, dom. come contro, ipotecata.
»	146187	45 —	Pizzocro *Enrico* fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Basso Maria fu Giuseppe, ved. Pizzocro, dom. a Genova.	Pizzocro *Furio-Enrico-Ernesto* fu Emilio, minore ecc. come contro.
3,50 %	233027	70 —	Fea *Maria* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino.	Fea *Catterina-Maria* fu *Giuseppe*, nubile, dom. a Torino.
3,50 % (1902)	35826	35 —	Francia Emilia fu Giovanni Battista, moglie di *Beccio* Luigi fu Giovanni Battista, dom. a Donnaz (Torino), vincolata.	Francia Emilia fu Giovanni Battista moglie di *Bezzo* Luigi, ecc. come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 31 marzo 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6136)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(2ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall art. 76 del citato regolamento

CATEGORIA del Debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prest. Naz. 5 %	25463	Loggia Caccamo, n. 386 in New York . . . . L.	15 —
Cons. 5 %	171038 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Magni Ida di Giuseppe, vedova di Cipriani Emo, domic. a Pistoia . . . . » per la proprietà: Cipriani Gualtiero fu Emo, minore sotto la patria potestà della madre Magni Ida di Giuseppe, vedova di Cipriani Emo, domic. a Pistoia (Firenze).	10 —
»	463645	Congregazione di carità di Cividate al Piano (Bergamo) . . »	390 —
»	55754	Celentano Caterina fu Francesco, nubile, domic. a Vico Equense (Napoli) . . . . »	365 —
Littorio 3,50 %	659159	Fornaciari Francesco di Vincenzo, domic. a Bagnaia (Roma), ipotecata . . . . »	70 —
Cons. 5 %	210900	Sandroni Isabella fu Francesco, vedova di Pucci Raffaello, domicil. a New York . . . . »	710 —
»	176689	Giambrone Caterina-Provvidenza fu Vitale, moglie di Termini Calogero-Edoardo fu Giuseppe, domic. a San Giuseppe Iato (Palermo), vincolata . . . . »	40 —
»	347282 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Lo Prinzi Grazia fu Giovanni, minore sotto la tutela di Lo Prinzi Luigi fu Vito, domic. a Mistretta (Messina) » per l'usufrutto: Mentesana Maria fu Luigi, vedova di Lo Prinzi Vito, domic. a Mistretta (Messina).	865 —
Cons. 5% (1861)	571091 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Di Majo Giovanni fu Nicola, domic. a Napoli . » per l'usufrutto: Di Majo Raffaele fu Aniello, ed è vincolata per patrimonio Sacro dello stesso.	215 —
Cons. 5 %	471782 certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Jazzetta Mauro di Luigi, domic. a Napoli . . » per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Jazzetta Luigi e Muto Carmela.	75 —
Cons. 5% (Polizza combatt.)	10148	Forlani Arturo di Antonio, domic. a Ferrara . . . . . »	20 —
Cons. 4,50 %	34770	Asilo infantile ing Antonio Santabrogio in Muggio (Milano) . »	1.170 —
Cons. 5 %	159290	Garombo Maria fu Andrea, minore sotto la tutela di Garombo Giovanni fu Andrea, domic. a Bra (Cuneo) . . . . . »	55 —
»	305323	Garombo Giovanni Battista fu Andrea, domic. a Bra (Cuneo), ipotecata . . . . »	600 —
»	440729 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Gatti Rosa fu Antonio, vedova di Bernardo Garriglio, domic. a Garbagna . . . . » per la proprietà: Gatti Antonietta fu Serafino, domic. a Torino . »	85 —
»	62959 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mingoia Maria e Giuseppe fu Cristoforo, minori sotto la patria potestà della madre Mulè Giuseppina vedova Mingoia, domic. a New York . . . . . . » per l'usufrutto: Mulè Giuseppina fu Vincenzo, vedova Mingoia, domic. a New York.	130 —
»	507300	Quadrani Adalgisa fu Silvio, minore sotto la tutela di Quadrani Guido-Vincenzo, domic. in Aversa (Napoli) . . . . . . »	1.565 —
Cons. 5 % (Polizza combatt.)	25093	Tribuzio Antonio di Michele, domic. a Sant'Andrea di Conza (Avellino) . . . . »	20 —
Con. 5 %	265000 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Ferrero Giuseppina fu Bernardino, moglie di Pozzi Guglielmo, domic. a Vercelli (Novara) . . . . . » per la proprietà: Pozzi Carlo e Pia di Guglielmo, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Ferrero Giuseppina fu Bernardino, moglie di Pozzi Guglielmo, domic. a Vercelli (Novara).	450 —
»	382215	Carlino Maria fu Francesco, moglie di Barrile Alfredo di Giuseppe domic, a Napoli, vincolata . . . . »	2.300 —

Roma, addì 31 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1942)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI.

Terzo elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali o per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590.

NUOVI IMPIANTI.

59. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1933-XI, col quale la Società anonima Carrozzerie Rotabili, con sede in Torino, è autorizzata ad impiantare in Torino, uno stabilimento industriale per la costruzione, la rifinitura e il montaggio di carrozzerie per automobili.

60. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1933-XI, col quale la ditta Cozzolino Giulia, con sede in Terni, è autorizzata ad impiantare, in Terni, una fabbrica di sapone da bucato.

61. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1933-XI, col quale la ditta Fratelli Sollai Cesare e Raffaele, con sede in Cagliari-Monserrato è autorizzata ad impiantare in Cagliari-Monserrato, una fabbrica di sapone e lisciva.

62. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1933-XI, col quale il signor Agostinelli Elio di Terni, è autorizzato ad impiantare in Terni una fabbrica di sapone e varecchina.

63. — Decreto Ministeriale 29 novembre 1933-XII, col quale la Società anonima « V.I.S. » (Vetro Italiano di Sicurezza), con sede in Firenze, è autorizzata ad impiantare, in Torino, una fabbrica di vetro di sicurezza temperato del tipo « Securit ».

64. — Decreto Ministeriale 29 novembre 1933-XII, col quale la Società anonima « V.I.S. » (Vetro Italiano di Sicurezza), con sede sociale in Firenze, è autorizzata ad impiantare in Milano una fabbrica di vetro di sicurezza temperato del tipo « Securit ».

65. — Decreto Ministeriale 29 novembre 1933-XII, col quale la ditta Antonino Zedda, fu F. Zedda-Piras, con sede in Cagliari, è autorizzata ad installare un nuovo impianto industriale, in Cagliari, destinato alla estrazione di olio dai vinacciolì.

66. — Decreto Ministeriale 29 novembre 1933-XII, col quale la domanda della ditta Vetreria Excelsior, con sede in Poggibonsi, intesa ad ottenere la preventiva autorizzazione per l'impianto di una fabbrica di fiaschi e damigiane di vetro, non è accolta.

67. — Decreto Ministeriale 29 novembre 1933-XII, col quale la Società per la Industria Chimica Italiana l'« Appula » con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Linate al Lambro un nuovo impianto industriale per la fabbricazione di carbonato di potassio, potassa caustica fusa, cloruro di potassio e solfato di potassio.

68. — Decreto Ministeriale 29 novembre 1933-XII, col quale la ditta Quadraccia Oreste, con sede in Roma, è autorizzata ad impiantare una fabbrica per la produzione di liquidi da bucato e detersivi, in Gaeta.

69. — Decreto Ministeriale 29 novembre 1933-XII, col quale la Società Italo Americana Filo Elastico « Pirelli-Revere » è autorizzata ad installare, nello stabilimento della Società Italiana Pirelli, sita in Milano (alla Bicocca) un nuovo impianto industriale per la fabbricazione del filo elastico rotondo da lattice e per la ricopertura dello stesso con fibre tessili.

70. — Decreto Ministeriale 29 novembre 1933-XII, col quale la domanda della ditta Giuseppina Condorelli ved. Rizzo, con sede in Catania, intesa ad ottenere la preventiva autorizzazione per l'impianto di una fabbrica di pallini da caccia, non è accolta.

71. — Decreto Ministeriale 29 novembre 1933-XII, col quale la domanda della ditta Fratelli Guenzani, con sede in Cassano Magnago, intesa ad ottenere la preventiva autorizzazione per l'impianto di una fabbrica destinata alla produzione di una materia plastica affine alla gallalite, non è accolta.

72. — Decreto Ministeriale 29 novembre 1933-XII, col quale la domanda della ditta Rag. Luigi Ponzano, con sede in Torino, intesa ad ottenere la preventiva autorizzazione per l'impianto di una fabbrica destinata alla produzione di essenze, estratti di colori innocui per liquori, sciroppi, profumi e di profumi, non è accolta.

73. — Decreto Ministeriale 2 gennaio 1934-XII, col quale la Società anonima « A.C.N.A. » (Aziende Colori Nazionali Affini), con sede in Milano, è autorizzata ad installare, presso il proprio stabilimento di Cesano Maderno, un nuovo impianto industriale per la fabbricazione della formaldeide.

74. — Decreto Ministeriale 2 gennaio 1934-XII, col quale la Ditta Umberto Asciutti, con sede in Lucca, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento industriale di Lucca, un nuovo impianto per la fabbricazione di oggetti casalinghi di alluminio.

75. — Decreto Ministeriale 2 gennaio 1934-XII, col quale la Ditta Pellegrini Virgilio, con sede in Lumezzane (Brescia), è autorizzata ad impiantare una fabbrica di guancette di alpacca per manici di coltello e di lame inossidabili per coltelli.

76. — Decreto Ministeriale 2 gennaio 1934-XII, col quale la domanda della Ditta Alfeo Morosi, con sede in Torino, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Torino, una fabbrica di apparecchi radiofonici, non è accolta.

77. — Decreto Ministeriale 23 gennaio 1934-XII, col quale la domanda della Ditta Bianconi Astorre, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Milano, una officina destinata alla produzione di materiale radiofonico, non è accolta.

78. — Decreto Ministeriale 23 gennaio 1934-XII, col quale la Ditta Fratelli Fracarro Ing. Bruno e Giovanni, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) è autorizzata ad impiantare nella suddetta località una fabbrica di uno speciale apparecchio radioelettrico.

79. — Decreto Ministeriale 23 gennaio 1934-XII, col quale la domanda della Ditta Fratelli Torchiani, con sede in Brescia, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, nella suddetta città, una fabbrica di pallini da caccia, non è accolta.

80. — Decreto Ministeriale 23 gennaio 1934-XII, col quale la domanda della Ditta « Officine Meccaniche Aquila », con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare, presso la propria officina meccanica sita in Milano, un nuovo impianto per la costruzione di apparecchi radiofonici, non è accolta.

81. — Decreto Ministeriale 23 gennaio 1934-XII, col quale la Società anonima « Arel » con sede in Milano, è autorizzata ad impiantare una fabbrica di resistenze elettriche ad alto valore chimico costituite da conglomerati chimici e di potenziametri.

82. — Decreto Ministeriale 23 gennaio 1934-XII, col quale la Ditta Adrema di Strauss e C. con sede in Milano, è autorizzata ad impiantare in Milano una fabbrica di targhette di zinco « Adrema » e di altri accessori per uso esclusivo delle macchine per indirizzi « Adrema ».

83. — Decreto Ministeriale 23 gennaio 1934-XII, col quale la Ditta Ricci Antonio, con sede in Cassano Magnago, è autorizzata ad impiantare un nuovo stabilimento industriale per la produzione di ipoclorito di calcio (acqua da bucato).

84. — Decreto Ministeriale 23 gennaio 1934-XII, col quale la domanda della Ditta « La Radiotecnica » con sede in Pistoia, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Pistoia un'officina destinata al montaggio di apparecchi radiofonici ed alla costruzione di piccole parti di essi, non è accolta.

85. — Decreto Ministeriale 23 gennaio 1934-XII, col quale la Fabbrica Italiana Condensatori « Microfarad » con sede in Milano, è autorizzata ad impiantare, nel proprio stabilimento sito in Milano, due nuovi reparti per la produzione di resistenze chimiche e di condensatori variabili.

86. — Decreto Ministeriale 23 febbraio 1934-XII, col quale la domanda della Ditta Bazzan Cesare, con sede in Padova, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Padova, una fabbrica di sapone e di detersivi, non è accolta.

87. — Decreto Ministeriale 1° marzo 1934-XII, col quale la domanda della Ditta Cossio Giuseppe, con sede in Passena (Como) diretta ad ottenere l'autorizzazione per una fabbrica di pallini da caccia, sita nella suddetta località, non è accolta.

88. — Decreto Ministeriale 1° marzo 1934-XII, col quale la domanda della Ditta Cremonesi Luigi, con sede in Bagnolo Mella, diretta ad ottenere l'autorizzazione per una fabbrica di pallini da caccia, sita nella suddetta località, non è accolta.

TRASFORMAZIONE ED AMPLIAMENTI.

89. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1933-XI, col quale la domanda della Società Italiana Ossigeno ed altri Gas, con sede in Genova-Cornigliano, diretta ad ottenere la preventiva autorizzazione al fine di ampliare, per modificarne l'attrezzamento tecnico, il proprio stabilimento sito in Genova-Cornigliano, non è accolta.

90. — Decreto Ministeriale 29 novembre 1933-XII, col quale la Ditta L. Canerini e G. Pecori, con sede in Livorno, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento industriale, sito in Livorno, per la fabbricazione di silicati di sodio.

91. — Decreto Ministeriale 2 gennaio 1934-XII, col quale la Società anonima Jutificio Napoletano, con sede in Napoli, è autorizzata a modificare l'attrezzamento tecnico del proprio stabilimento industriale sito in Napoli.

92. — Decreto Ministeriale 23 gennaio 1934-XII, col quale la Società anonima Lavorazioni Leggere, con sede in Porto Marghera (Venezia), è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento industriale, sito nella suddetta località ed attrezzarlo per la lavorazione dell'alluminio.

93. — Decreto Ministeriale 23 gennaio 1934-XII, col quale la Ditta Ing. Luigi e Rag. Franceschini, residenti in Bagni di Lucca, è autorizzata ad ampliare, per modificarne l'attrezzamento tecnico, il proprio stabilimento industriale sito in Bagni di Lucca.

94. — Decreto Ministeriale 23 gennaio 1934-XII, col quale la Ditta Azienda Colori Nazionali e Affini, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare l'impianto per la fabbricazione dell'acido betaossinaftoico, già esistente nel proprio stabilimento di Cengio (Savona).

(6239)

CONCORSI

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per 850 posti nelle Colonie marine o montane per fanciulli e fanciulle figli di iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza nella stagione estiva 1934-XII manterrà in colonie marine o montane tenute dal Partito Nazionale Fascista fanciulli e fanciulle figli di iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

A tale scopo essa bandisce un concorso per 850 posti, regolato dalle seguenti norme:

1) possono fare domanda di partecipazione al concorso gli iscritti all'Opera di previdenza i quali siano in attività di servizio, abbiano grado non superiore al nono e chiedano l'ammissione al concorso per figli che abbiano compiuto il settimo anno e non superato il dodicesimo, i quali siano riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simile. Ne sono esclusi coloro che risultano affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare o chirurgica, da malattie della pelle e oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi, e quelli che siano stati affetti da malattie infettive e per i quali non sia trascorso il periodo di tempo necessario per evitare il pericolo del contagio;

2) ciascun iscritto all'Opera potrà fare domanda anche per l'ammissione di più di un figlio, ma non potrà ottenere a seguito della decisione del concorso che l'ammissione di uno solo dei figli, a meno che abbia a suo carico più di 5 figli minorenni;

3) l'iscritto dovrà presentare all'Amministrazione da cui dipende una domanda in carta libera corredata dai seguenti documenti esenti da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita dell'aspirante;
b) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;
c) certificato medico redatto sull'unito modulo;
d) documenti che comprovino se l'aspirante appartenga ai « Balilla » o alle « Piccole Italiane ».

Nella domanda deve essere indicato il preciso indirizzo del richiedente ed esplicitamente dichiarato che si esonera la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in caso di concessione del beneficio, da ogni responsabilità per danni, malattie od infortuni a cui il beneficato possa incorrere, malauguratamente, durante la sua permanenza in colonia;

4) occorre che nel trasmettere l'istanza l'Amministrazione da cui il richiedente dipende dichiari sulla istanza stessa quali siano il grado, la qualifica e lo stipendio dell'iscritto e quali siano le persone di famiglia a carico, esprimendo un giudizio sullo stato economico dell'iscritto stesso e il parere sulla domanda presentata;

5) in ciascuna provincia le domande saranno raccolte presso il Segretario Federale del P. N. F.

Si avverte che non potranno essere comprese nel concorso le domande che non si trovassero presso il Segretario Federale di ciascuna provincia entro il 15 maggio 1934 ovvero che pur essendo pervenute ivi entro tale data non siano regolarmente documentate.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza deciderà insindacabilmente in merito alla scelta dei fanciulli da ammettere alle colonie.

L'ammissione o la permanenza in colonia è, poi, subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Roma, 15 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: BONANNI.

Certificato medico

per l'invio in colonie marine o montane di fanciulli **dai 7 ai 12** anni, figli di iscritti all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

(Da rilasciarsi da un medico provinciale, da un ufficiale medico in attività di servizio oppure da un ufficiale sanitario o da un medico condotto).

1. Cognome, nome e qualifica del richiedente. ....
2. Cognome, nome ed età del fanciullo. ....
3. Stato generale di salute del fanciullo, con indicazione dei fatti costituzionali o delle note morbose che consigliano la cura climatica (marina o montana e fino a quale altitudine). ....
4. È stato vaccinato e quando rivaccinato? ....
5. È affetto da tubercolosi polmonare o laringea? ....
6. È affetto da malattie oculari contagiose? ....
7. È affetto da malattie contagiose della pelle? ....
8. Nella eventualità che sia stato affetto da malattia infettiva è trascorso il periodo massimo del pericolo del contagio? ....
9. È comunque affetto da malattie diffusibili pericolose per la comunità? ....
10. È affetto da epilessia, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi? ....
11. Soffre di enuresi? ....

.... *li* .... *1934 Anno XII.*

(*) Visto: ....

IL MEDICO

Bollo d'ufficio

.... (cognome e nome)

(qualifica)

(*) N. B. — La firma del medico deve essere autenticata, in esenzione da bollo, a seconda dei casi:
— per il medico provinciale, da S. E. il prefetto;
— per l'ufficiale medico, dall'autorità militare dalla quale dipende,
— per il medico comunale, dal podestà.

(6259)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.